

stesso decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.

6. Qualora l'esecutore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il nuovo termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Articolo 165 Processo verbale di consegna.

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) le aree, i locali, l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore, unitamente ai mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salva l'ipotesi di cui al comma 6, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Articolo 166 Ritardata consegna dei lavori.

1. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.

2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 6 e 7.

3. Qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi dalla stipula del contratto, la stazione appaltante non può rifiutarsi di accettare la richiesta di recesso avanzata dall'esecutore.

4. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto al rimborso dei costi documentati ed **al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo.**

5. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

6. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali

effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1 per cento per la parte dell'importo fino a 250.000 euro;

b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.500.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.500.000 euro.

7. Nel caso di cui al comma 6, ove si tratti di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, della progettazione dallo stesso redatta e approvata dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

8. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 4, 6 e 7, nessun altro compenso o risarcimento spetta all'esecutore.

9. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 6 e 7, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

10. La richiesta di pagamento degli importi spettanti ai sensi del comma 4 è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità e nel conto finale.

11. Nelle ipotesi previste dal presente articolo il RUP informa di quanto accaduto l'ANAC tramite piattaforma telematica.

12. Fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del direttore dei lavori, per il caso di ritardo nella consegna per causa imputabile al medesimo, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la ritardata consegna.

Articolo 167 Consegna parziale dei lavori.

1. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda, in relazione alla natura o all'entità dei lavori da eseguire, ovvero nei casi di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili. In caso di urgenza, l'esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

2. Il capitolato speciale motiva adeguatamente in merito alle ragioni che inducono la stazione appaltante alla consegna parziale, prevedendo le esatte tempistiche con cui avverrà la completa consegna delle aree e degli immobili. Ove tale tempistica non sia rispettata dalla stessa stazione appaltante, è fatto salvo il diritto dell'operatore al rimborso delle maggiori spese sostenute, nonché al risarcimento dei danni subiti ove ne ricorrano i presupposti.

3. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, senza indugio, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 176.

4. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna, a tutti gli effetti di legge, è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto al direttore dai lavori. Ne consegue che in tali ipotesi il termine di ultimazione dei lavori inizia a decorrere dall'ultimo verbale di consegna parziale.

Articolo 168 Differenze riscontrate all'atto della consegna.

1. Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

2. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

3. Nel caso in cui l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, il responsabile del procedimento, acquisito il benestare della stazione appaltante, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all'articolo 167, comma 3. Resta salva la facoltà dell'esecutore di iscrivere riserva sul verbale di consegna parziale.

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di consegna dei lavori, a pena di decadenza.

Articolo 169 Consegna in caso di subentro.

1. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, ove si renda necessario procedere all'adeguamento dei prezzi, allo stesso provvede la stazione appaltante.

2. Il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrisondersi.

3. Qualora l'esecutore uscente rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

Articolo 170 Consegna in via d'urgenza.

1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del codice il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione è divenuta efficace. In tali casi, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
2. Il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall'esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche qualora le condizioni di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del codice si verificano anteriormente alla conclusione della verifica di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Articolo 171 Corresponsione dell'anticipazione.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del codice, il termine di quindici giorni per la corresponsione dell'anticipazione del prezzo contrattuale, da parte della stazione appaltante, decorre dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, anche parziale, di cui all'articolo 165, da parte dell'esecutore.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, nei termini e nei modi di cui all'articolo 35, comma 18, del codice.
3. Nel caso in cui il contratto tra l'esecutore e la stazione appaltante si basi su un accordo quadro, l'importo dell'anticipazione è commisurato al valore di ciascun contratto applicativo.

SEZIONE II – FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Articolo 172 Accettazione dei materiali.

1. I materiali e i componenti, in ogni caso corrispondenti alle prescrizioni del capitolato speciale e della migliore qualità, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 186.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. In tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, se ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

Articolo 173 Verifica del rispetto degli obblighi del subappaltatore.

1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore o al subappaltatore, nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto a favore del subappaltatore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice;

e) fornisce al RUP gli elementi al fine del rilascio delle certificazioni relative ai crediti di cui all'articolo 47, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. Il direttore dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori di cantiere, ove nominati, svolge altresì le seguenti verifiche:

a) il rispetto della quota percentuale di subappalto indicata negli atti di gara in relazione all'importo complessivo del contratto;

b) la previsione nel cronoprogramma della specifica imputazione delle lavorazioni affidate ai subappaltatori.

3. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica dei requisiti di capacità tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

4. Il direttore dei lavori esegue inoltre le seguenti attività:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 183;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprietà nel corso dell'esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose, con le modalità descritte all'articolo 174;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

4) l'osservanza o meno delle prescrizioni del direttore dei lavori;

5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

5. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento alle specifiche attività di verifica da attuarsi durante la fase esecutiva dell'opera.

Articolo 174 Gestione dei sinistri.

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione è trasmessa senza indugio al RUP.

2. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Articolo 175 Danni cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al compenso.

2. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 1, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandolo allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale esistenza di caso fortuito o di forza maggiore;

c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;

d) dell'osservanza o meno delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali lo stesso è tenuto a rispondere.

4. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando

la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Articolo 176 Sospensione dei lavori.

1. Tra le circostanze speciali che a norma dell'articolo 107, comma 1, del codice possono determinare la sospensione dei lavori rientrano anche le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lett. c), del codice. Nella sospensione dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

2. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari eventualmente presenti e dà le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 107, secondo periodo, del codice, nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

4. La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

5. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il direttore dei lavori lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che è sottoscritto anche dall'esecutore e riporta il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l'esecutore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

6. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.

7. Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice e dovuta a cause alle stesso imputabili.

8. Per le riserve ed eccezioni riguardanti la sospensione dei lavori si applica l'articolo 187.

Articolo 177 Sospensione illegittima.

1. Il danno derivante da sospensione disposta per cause diverse da quelle stabilite dai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice è quantificato sulla base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato viene diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;

b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, computati sulla percentuale del 10 per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 176, comma 2;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'esecutore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma di cui all'articolo 110.

Articolo 178 Proroga.

1. Nei casi previsti dal comma 5 dell'articolo 107 del codice, sentito il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, con motivato provvedimento, riscontra l'istanza di proroga entro il termine fissato dalla medesima norma e, in caso di accoglimento, anche parziale, fissa il nuovo termine contrattuale di ultimazione.

Articolo 179 Penali e premi di accelerazione.

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di elaborazione dello schema di contratto unito al progetto posto a base di gara ed inserite nel contratto, nei limiti di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del codice.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo previsto all'articolo 113-bis, comma 4, del codice, il

responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 4, del codice.

5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto. Per gli appalti di cui agli articoli 136 e 137 e per gli affidamenti a contraente generale di cui all'articolo 194 del codice il contratto può prevedere la non applicazione della disposizione di cui al primo periodo.

6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento, in sede di conto finale, ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.

7. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, da presentare nel termine di quindici giorni dall'applicazione della penale, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

8. In casi particolari che rendano apprezzabile l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto può prevedere che all'esecutore sia riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.

Articolo 180 Modifiche, variazioni e varianti contrattuali.

1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del codice.

2. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.

3. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino, con spese a carico dell'esecutore stesso, fermo restando che in nessun caso quest'ultimo può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

4. Qualora, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la

redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.

5. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. In caso di mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 186.

6. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma del codice consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c) del codice, descrivendo la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da parte del RUP della sua non imputabilità alla stazione appaltante, della sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante.

7. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

8. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 181, comma 2, che prevedono un aumento della spesa non superiore al 5 per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

9. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso.

10. Ai fini della determinazione del quinto nei casi di cui al comma 9, l'importo dell'appalto è costituito dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori o omissioni del progetto esecutivo. In caso di più varianti il quinto è via via rideterminato sottraendo la quota parte di variante già approvata.

11. Nel caso di varianti di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, di valore superiore al quinto dell'importo contrattuale, la perizia è accompagnata dallo schema di atto aggiuntivo al contratto principale. L'atto aggiuntivo, contenente le condizioni di esecuzione delle opere di perizia viene trasmesso dal responsabile del procedimento all'appaltatore. L'appaltatore, entro il termine di quindici giorni dalla trasmissione dello schema di atto aggiuntivo sottoscrive l'atto ovvero propone le condizioni alle quali intende eseguire le opere di perizia. Nei trenta giorni successivi alla proposta dell'appaltatore, la stazione appaltante

comunica a quest'ultimo le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la modifica proposta agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

12. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 32, comma 1, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico, all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

13. Ove le varianti per errori o omissioni del progetto esecutivo eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto ed indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Articolo 181 Modifiche di dettaglio.

1. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavori dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

2. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera o alla sua funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

3. Le modifiche di dettaglio sono impartite dal direttore dei lavori all'esecutore mediante ordini di servizio e comunicate preventivamente al responsabile del procedimento.

Articolo 182 Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'appaltatore.

1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 106 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell'articolo 180, comma 10, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione di cui al comma 1 deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi degli articoli 136 e 137, l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
4. Possono formare oggetto della proposta di cui al comma 3 le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
5. La proposta dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
6. Le proposte dell'esecutore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilito nel relativo programma.
7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalle proposte migliorative approvate ai sensi del presente articolo siano ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'esecutore.

Articolo 183 Nuovi prezzi.

1. Le variazioni di cui agli articoli 180, 181 e 182 sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o la necessità di impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16, del codice, ove esistenti;
 - b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
2. I nuovi prezzi così valutati, ancorché il valore della relativa modifica sia contenuto entro il quinto dell'importo di contratto, sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore e approvati dal RUP.
3. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

4. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del presente articolo risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.

Articolo 184 Revisione dei prezzi.

1. Qualora la stazione appaltante intenda prevedere clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 106, comma 1, lettera a), del codice, queste sono inderogabilmente inserite nel bando o nell'avviso di gara. È nulla qualsiasi clausola inserita in atti o provvedimenti successivi a quelli indicati al periodo precedente, con cui si tenda anche indirettamente a realizzare una revisione dei prezzi contrattuali.

2. Le clausole di cui al comma 1 indicano in modo chiaro e puntuale, con riferimento alle specifiche prestazioni oggetto del contratto di appalto, le condizioni e le situazioni al cui verificarsi è possibile procedere alla revisione dei prezzi, nonché i prezzi e i costi standard rispetto ai quali le variazioni vanno verificate. Tali prezzi e costi standard fanno riferimento ai prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, del codice o, in difetto, comunque a dati e parametri di mercato oggettivi e predefiniti.

3. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzi, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzi cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.

4. Sull'istanza di revisione dei prezzi, la stazione appaltante provvede entro sessanta giorni dalla motivata richiesta rivolta dall'esecutore dei lavori. Il provvedimento con cui si autorizza la variazione dei prezzi è motivato in modo analitico e puntuale quanto all'applicazione delle clausole di revisione inserite nei documenti iniziali di gara e indica le situazioni di fatto verificatesi nonché la misura in cui, alla stregua dei parametri di cui al comma 2, i prezzi contrattuali devono essere modificati. Il predetto provvedimento è comunicato senza ritardo all'ANAC.

5. Qualora la stazione appaltante si sia avvalsa delle clausole di cui al comma 1, non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. Nei contratti la cui esecuzione sia destinata a protrarsi per più anni, la revisione dei prezzi non può comunque essere chiesta né accordata durante il primo anno di esecuzione.

6. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

Articolo 185 Certificato di ultimazione dei lavori.

1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

SEZIONE III – CONTESTAZIONI, ECCEZIONI E RISERVE

Articolo 186 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore.

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige un processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l'esecutore o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 187 Riserve dell'appaltatore.

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni ed ordini di servizio del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve con le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3.

2. L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio all'esecutore.

L'appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere, a pena di decadenza, di iscrivere riserva sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio ovvero del momento in cui esso ha manifestato la sua idoneità a recare pregiudizio all'esecutore.

3. La riserva viene esplicitata, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dalla sua iscrizione, indicando le ragioni di ciascuna domanda e l'ammontare del compenso o risarcimento cui l'appaltatore ritiene di aver diritto mediante una chiara determinazione.

4. L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo, sempre a pena di decadenza, di iscrivere e confermare le riserve anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le proprie motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a corrispondere.

6. Nel caso in cui l'appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista nell'astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.

7. Le riserve che non siano espressamente confermate sul conto finale dall'appaltatore si intendono rinunciate.

8. Le riserve sono formulate in modo specifico ed indicano con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve contengono, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi.

9. Qualora la contestazione dell'appaltatore riguardi la sospensione dei lavori, la relativa riserva viene iscritta, a pena di decadenza, in occasione della sottoscrizione del verbale di sospensione dei lavori ove l'appaltatore ritenga la sospensione, fin dall'inizio, illegittima. Resta fermo il termine di quindici giorni per la relativa esplicazione. La riserva è poi confermata, sempre a pena di decadenza, nel verbale di ripresa dei lavori e, non appena sia sottoposto all'appaltatore per la firma, nel registro di contabilità e nel conto finale.

10. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma 9, qualora ritenga che, per il suo perdurare, la sospensione dei lavori sia divenuta illegittima, l'appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere riserva volta a far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione nel verbale di ripresa dei lavori, sempreché abbia previamente diffidato per iscritto il committente a riprendere i lavori, ai sensi dell'articolo 176, comma 2, del presente regolamento.

11. L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, ed ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. La suddetta conferma delle riserve precedentemente iscritte può essere proposta mediante l'indicazione del numero, titolo ed importo di ciascuna riserva.

12. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine **di cui all'articolo 158, comma 3**, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

13. L'esecutore, all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo, può iscrivere riserva esplicitando contestualmente le richieste ed eccezioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di collaudo.

Articolo 188 Accordo bonario.

1. Il termine di decadenza di cui all'articolo 205, comma 6-bis, del codice per l'instaurazione del contenzioso giudiziario decorre, una volta avviata la procedura di accordo bonario, dal rigetto della proposta di accordo bonario trasmessa ai sensi dell'articolo 205, comma 6, del codice, ovvero dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni per l'accettazione della proposta.

2. Non rileva, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma precedente, la comunicazione con cui il responsabile del procedimento ritiene di non dare avvio alla procedura di accordo bonario.

CAPO V – COLLAUDO

SEZIONE I – COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO

Articolo 189 Collaudo tecnico-amministrativo.

1. Per i contratti pubblici di lavori il certificato di collaudo tecnico-amministrativo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, in conformità ai requisiti prestazionali previsti nel progetto approvato, nelle relative prescrizioni tecniche ed economiche e nelle eventuali perizie di variante, nonché in conformità del contratto, del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico contenuto nel progetto esecutivo e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha inoltre lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì la verifica dell'avvenuta ottemperanza a tutte le disposizioni tecniche previste dalle leggi e dalle normative di settore.

2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nei documenti contabili.

Articolo 190 Obbligo del collaudo.

1. Il certificato di collaudo è sempre richiesto, salvi i casi in cui il collaudo medesimo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione.
2. L'incarico di collaudo delle opere o dei lavori relativi a contratti pubblici è affidato prima dell'inizio dei lavori ed è eseguito in corso d'opera.
3. Qualora le caratteristiche tecniche ed esecutive dell'opera consentano la verifica di tutte le lavorazioni anche ad opera o lavori ultimati, l'incarico di collaudo può essere affidato dopo l'ultimazione dei lavori, purché ciò sia espressamente previsto nei documenti di gara.
4. Il collaudo dei lavori di cui alla parte IV del codice è sempre eseguito in corso d'opera.

Articolo 191 Nomina del collaudatore.

1. Le stazioni appaltanti conferiscono l'incarico del collaudo prima della data di consegna dei lavori. Nei casi previsti dall'articolo 190, comma 3, l'incarico di collaudo è conferito entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
2. L'incarico di collaudo è affidato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 102, comma 6, del codice a soggetti in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine professionale.
3. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti. La stazione appaltante designa altresì il componente della commissione che assume la funzione di presidente. Nella formazione delle commissioni di collaudo si tiene conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 305.
4. Oltre ai soggetti di cui al comma 2, possono fare parte della commissione di collaudo, limitatamente ad un solo componente, esclusa la figura di presidente, i seguenti dipendenti, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso l'amministrazione pubblica o presso le stazioni appaltanti come definite all'articolo 3, lettera o), del codice, con esclusione degli altri soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, lettera g), del codice:
 - funzionari tecnici ed amministrativi, in possesso di laurea o diploma e nei limiti delle proprie competenze;
 - laureati in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti;
 - soggetti muniti di altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori.

5. Il collaudo di lavori di manutenzione può essere affidato ai soggetti di cui al comma 4 oppure ad un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici ovvero, se esterno, ad un tecnico diplomato, geometra o perito, nell'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite a ciascuna professione, iscritto all'ordine o collegio professionale di appartenenza.

6. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico ai sensi delle norme vigenti, al soggetto incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o ad uno dei componenti della commissione può essere affidato anche il collaudo statico, purché in possesso dei requisiti specifici previsti dal capo II del presente titolo.

7. L'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni è regolato dall'articolo 102, comma 6, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo, i soggetti esterni devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:

- laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

- limitatamente ad un solo componente, non presidente: laurea o diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze; laurea in scienze giuridiche ed economiche o equipollenti; altre lauree di carattere tecnico, in relazione alle specificità dell'opera o dei lavori;

- abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale:

a) da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del codice;

b) da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla soglia di cui alla lettera a).

8. Il soggetto esterno, libero professionista, che è stato incaricato di un collaudo in corso d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. **I suddetti divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all'organico delle stazioni appaltanti.**

Articolo 192 **Documenti da fornirsi al collaudatore.**

1. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo incaricato del collaudo in corso d'opera, prima dell'inizio dei lavori, anche in formato digitale:

a) l'originale o la copia conforme:

- del contratto d'appalto e dei relativi allegati;

- del progetto allegato al contratto;

- del provvedimento di approvazione del progetto;

b) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e dei relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori.

2. Dopo l'inizio dei lavori ed in corso d'opera, il responsabile del procedimento provvede a consegnare all'organo di collaudo i seguenti documenti, in originale o in copia conforme, ovvero in formato digitale:

a) verbale di consegna dei lavori;

b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;

c) disposizioni, ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;

d) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori.

3. Ultimati i lavori, il direttore dei lavori, per il tramite del responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla data di ultimazione, fornisce all'organo di collaudo i seguenti documenti conclusivi, in originale o in copia conforme, ovvero in formato digitale:

a) certificato di ultimazione lavori; originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal codice e dal presente regolamento;

b) certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto;

c) conto finale dei lavori;

d) relazione del direttore dei lavori sul conto finale, con la relativa documentazione eventualmente allegata, nonché l'esito dell'avviso ai creditori di cui all'articolo 194;

e) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;

f) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite con apposito provvedimento di transazione o accordo bonario;

g) certificati inerenti ai controlli eseguiti quando, per lavori complessi, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera oo), del codice, sia stato predisposto uno specifico piano di controlli da effettuare in cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori.

4. È facoltà dell'organo di collaudo chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

5. In caso di incarico di collaudo a lavori ultimati, il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all'organo di collaudo tutta la documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3.

Articolo 193 Termini di consegna del collaudo ed estensione delle verifiche di collaudo.

1. Le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro il termine di cui all'articolo 102, comma 3, del codice, a condizione che sia stato rispettato il termine previsto per la consegna della documentazione conclusiva, di cui all'articolo 192, comma 3.

2. Il termine previsto per la consegna del certificato di collaudo, di cui al comma 1, può essere elevato sino a un anno, previo parere favorevole del responsabile del procedimento, quando:

a) siano necessarie particolari verifiche e prove in relazione alla complessità dell'opera o dei lavori appaltati, sotto il profilo delle soluzioni progettuali, dei materiali e delle tecnologie impiegati;

b) siano necessarie particolari verifiche finalizzate ad accertare la rispondenza dell'opera alle caratteristiche prestazionali prescritte.

3. L'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del procedimento dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo rispetto al termine di cui ai commi 1 e 2 e delle relative cause, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni. Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

5. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'esecutore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'esecutore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per la stazione appaltante da ogni ritardo nel loro svolgimento.

6. La stazione appaltante può richiedere all'organo di collaudo in corso d'opera pareri su eventuali varianti, richieste di proroga, **sulle riserve iscritte dall'appaltatore al fine di giungere a un accordo bonario o a una transazione** e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Articolo 194 Avviso ai creditori.

1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento ne dà avviso al sindaco del comune o ai sindaci dei comuni nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, sul profilo del medesimo comune, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a trenta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

2. Trascorso il termine di cui al comma 1 il sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

3. Il responsabile del procedimento invita l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e rimette all'organo di collaudo i documenti ricevuti dal sindaco o dai sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Articolo 195 Commissioni di collaudo.

1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione a norma dell'articolo 191, comma 3, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali, l'atto di collaudo e le eventuali relazioni sono firmati da tutti i componenti della commissione.
2. Se vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e della circostanza è dato atto nel certificato. Nel caso di commissione composta da due componenti, prevalgono le conclusioni formulate dal presidente. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Articolo 196 Procedimento di collaudo e visite sopralluogo.

1. Nel caso di incarico di collaudo in corso d'opera, una volta ricevuta la documentazione iniziale di cui all'articolo 192, l'organo di collaudo effettua preliminarmente un accurato esame della medesima documentazione, al fine di individuare l'eventuale presenza di criticità o irregolarità sia di tipo tecnico che amministrativo. In particolare l'organo di collaudo verifica dapprima la completezza degli elaborati progettuali nonché la corretta impostazione del progetto sotto il profilo architettonico, strutturale, impiantistico. Il procedimento di collaudo in corso d'opera prosegue con visite di sopralluogo in numero adeguato in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'opera o dei lavori. Dopo aver ricevuto dal responsabile del procedimento la documentazione conclusiva attestante l'ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 192, l'organo di collaudo effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo con l'emissione del certificato di collaudo.
2. Nel caso di incarico ad opere o lavori eseguiti, l'organo di collaudo, ricevuta la documentazione complessiva di cui all'articolo 192, effettua la visita finale e conclude il procedimento di collaudo con l'emissione del certificato di collaudo.
3. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo effettua visite in corso d'opera con la cadenza che ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare, sono in ogni caso effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.
4. Fissato il giorno della visita sopralluogo, l'organo di collaudo ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita.
5. Per casi di particolare complessità il collaudatore può effettuare, secondo la sua discrezionalità tecnica e responsabilità, anche l'acquisizione dati da remoto con l'utilizzo delle tecnologie disponibili.
6. Specifiche visite di sopralluogo possono rendersi necessarie anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

7. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito processo verbale, che contiene almeno le seguenti indicazioni:

a) il giorno della visita di collaudo;

b) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;

c) una descrizione generale dell'andamento dei lavori e del rispetto dei termini contrattuali;

d) i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità degli eventuali saggi effettuati e i risultati ottenuti; i punti di esecuzione dei predetti saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati nel verbale. Nel corso delle visite l'organo di collaudo prende altresì atto delle certificazioni e qualificazioni dei prodotti, dei materiali, delle ditte produttrici e delle maestranze, ove richiesto, acquisendo copia dei documenti disponibili; ciò sia con riferimento alle direttive europee che alle normative nazionali di settore;

e) le osservazioni e i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

8. Il verbale della prima visita di collaudo, oltre a quanto specificato al comma 7, contiene altresì gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo, una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione, i principali estremi dell'appalto.

9. I processi verbali sono firmati dall'organo di collaudo, dal direttore dei lavori e dall'esecutore, nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. Sono inoltre firmati da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

10. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo finale ha comunque luogo decorso il suddetto periodo di garanzia, fatto salvo il perfezionamento degli atti di collaudo dopo l'emissione del conto finale e la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

11. I verbali vengono trasmessi al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite.

12. Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo, salvo motivata giustificazione.

13. Acquisiti ed esaminati i documenti di cui all'articolo 192 ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo finale e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alla visita. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

14. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alla visita di collaudo finale, questa viene esperita alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore.

15. Se i funzionari incaricati della sorveglianza e della contabilità dei lavori e dell'assistenza giornaliera dei lavori, di cui al secondo periodo del comma 13, malgrado l'invito ricevuto non intervengono alla visita o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno ugualmente luogo. Dell'assenza dei suddetti funzionari si dà atto nel processo verbale.

Articolo 197 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo.

1. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le verifiche, le indagini e le prove ritenute necessarie dal medesimo organo di collaudo.

2. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire le predette verifiche.

3. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi agli obblighi di cui ai commi 1 e 2, l'organo di collaudo dispone che si provveda d'ufficio, in danno dell'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dello stesso. In tal caso, per l'affidamento dei lavori, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 1, del codice.

4. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono detratte dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.

Articolo 198 Valutazioni finali dell'organo di collaudo.

1. L'organo di collaudo, ultimate le procedure di collaudo, provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dai processi verbali delle visite in corso d'opera e della visita finale con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili; sulla base di quanto rilevato, provvede quindi a formulare le proprie considerazioni sull'esecuzione dei lavori in relazione alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed a determinare, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- a) se il lavoro sia collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito o l'eventuale debito maturato dall'esecutore.

2. L'organo di collaudo esprime le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore e del subappaltatore, anche sulla base della relazione riservata di cui all'articolo 158, comma 4.

3. Con apposita relazione riservata, il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Articolo 199 Discordanza fra contabilità e stato di fatto.

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese fino ad individuare i motivi di tale discordanza ed apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le proprie proposte. Il responsabile del procedimento trasmette alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Articolo 200 Difetti e mancanze nell'esecuzione.

1. Qualora riscontri nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 203.

2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 197, comma 3.

3. Se i difetti e le mancanze sono riscontrati nel corso di una visita di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo prescrive, nel relativo verbale, la tempestiva rimozione delle carenze riscontrate. In occasione delle successive visite, si dà atto di quanto posto in essere dall'esecutore in ottemperanza a dette prescrizioni. Si applicano il secondo e il terzo periodo del comma 2.

4. Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Articolo 201 Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato.

1. Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate. Altrimenti sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del

procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante che delibera al riguardo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relazione.

2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate non esonera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalle loro responsabilità per averle ordinate o lasciate eseguire.

Articolo 202 Certificato di collaudo.

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo emette il certificato di collaudo il quale contiene almeno le seguenti parti:

a) **INTESTAZIONE PRELIMINARE** nella quale sono riportati:

- 1) il committente e la stazione appaltante;
- 2) il titolo dell'opera o del lavoro;
- 3) la località e la provincia interessate;
- 4) la data e l'importo del progetto, delle eventuali successive varianti e delle relative approvazioni;
- 5) le prestazioni, gli obiettivi e le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste nel progetto;
- 6) gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- 7) l'indicazione dell'esecutore;
- 8) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 9) il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- 10) il nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- 11) l'importo contrattuale;
- 12) i nominativi dei componenti l'organo di collaudo e gli estremi del provvedimento di nomina;

b) **RELAZIONE GENERALE** che riporti puntualmente quanto segue:

- 1) inquadramento generale dell'area di intervento;
- 2) descrizione dettagliata dei lavori eseguiti;
- 3) quadro economico progettuale;
- 4) estremi del provvedimento di aggiudicazione dei lavori;
- 5) estremi del contratto;

- 6) consegna e durata dei lavori;
 - 7) penale prevista per ritardata esecuzione;
 - 8) quadro economico riformulato dopo l'aggiudicazione dei lavori;
 - 9) perizie di variante;
 - 10) spesa autorizzata;
 - 11) lavori complementari;
 - 12) sospensioni e riprese dei lavori;
 - 13) proroghe;
 - 14) scadenza definitiva del tempo utile;
 - 15) ultimazione dei lavori;
 - 16) verbali nuovi prezzi;
 - 17) subappalti;
 - 18) penali applicate e relative motivazioni;
 - 19) prestazioni in economia;
 - 20) riserve dell'esecutore;
 - 21) danni causati da forza maggiore;
 - 22) infortuni in corso d'opera;
 - 23) avviso ai creditori;
 - 24) stati di avanzamento lavori emessi;
 - 25) certificati di pagamento;
 - 26) andamento dei lavori;
 - 27) data ed importi riportati nel conto finale;
 - 28) posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- c) VISITE IN CORSO D'OPERA E FINALI – CONTROLLI, contenente:

- 1) riepilogo generale di quanto riscontrato nelle diverse visite in corso d'opera effettuate, con un richiamo ai relativi verbali da allegare;

2) verbale della visita finale, ovvero, se costituisce un documento a parte, un accurato riepilogo di quanto riscontrato;

3) richiamo a tutti gli eventuali controlli effettuati ed all'esito degli stessi;

d) CERTIFICATO DI COLLAUDO nel quale:

1) si prende atto dello svolgimento dei lavori come sopra descritto;

2) si dichiarano collaudabili i lavori eseguiti, se sussistono le condizioni per concludere positivamente, ovvero non collaudabili, laddove sussistano criticità tali da non consentire la piena funzionalità dell'opera per come progettata e non sia possibile porvi rimedio con idonei interventi;

3) si certifica l'esecuzione dei lavori, con le eventuali prescrizioni, salvo parere di non collaudabilità;

4) si liquida l'importo dovuto all'esecutore se in credito, ovvero, se in debito, si determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;

5) si certifica che in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative le opere realizzate rispettano le previsioni previste nel progetto e le pattuizioni contrattuali.

3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 102, comma 3, del codice, emergano vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvede a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso propone alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Nei due mesi successivi alla scadenza del biennio, la stazione appaltante adotta l'atto formale di approvazione o non approvazione del certificato di collaudo. Scaduti i due mesi di cui al precedente periodo senza che sia intervenuto alcun formale provvedimento, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato.

Articolo 203 Lavori non collaudabili.

1. Nel caso in cui l'organo di collaudo ritenga i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo all'amministrazione che ha conferito l'incarico, nonché al responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte degli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 198, comma 1, lettera c).

Articolo 204 Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata.

1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, quando previsto;

b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, quando previsti;

d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna dell'opera o lavoro.

2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1 nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Articolo 205 Obblighi per determinati risultati.

1. Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'esecutore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati a lavori ultimati. In tal caso, l'organo di collaudo, ove non diversamente stabilito nei capitolati speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole alle quali l'esecutore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Articolo 206 Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo.

1. Il certificato di collaudo è trasmesso dall'organo di collaudo, per il tramite del responsabile del procedimento, per la sua accettazione all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può formulare le osservazioni e le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste e osservazioni sono formulate e giustificate con le modalità e gli effetti di cui all'articolo 187 del presente regolamento con riferimento alle riserve.

2. Qualora l'appaltatore non firmi il certificato nel termine di cui al comma 1 o lo sottoscriva senza formulare le eventuali domande nel modo sopra indicato, il certificato di collaudo e le risultanze dello stesso si intendono come definitivamente accettate.

3. L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica, qualora necessario, le eventuali nuove visite che ritiene opportuno eseguire.

Articolo 207 Ulteriori adempimenti amministrativi.

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, allegando:

a) il certificato di collaudo con allegati i verbali di visita;

b) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo;

c) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo.

2. L'organo di collaudo invia, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti di cui al comma 1.

3. La stazione appaltante, presi in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto allo stesso, quando sia opportuno in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, di effettuare la revisione contabile degli atti, delibera, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'esecutore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo, per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore ovvero il concessionario e l'esecutore si pronunciano entro il termine di trenta giorni, dandone comunicazione al responsabile del procedimento. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'esecutore.

4. Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

5. L'organo di collaudo, ove specificamente incaricato, trasmette al responsabile del procedimento la relazione generale sulla regolarità delle spese complessivamente effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo.

6. La relazione riservata del direttore dei lavori sul conto finale e la relazione riservata del responsabile del procedimento sul conto finale, nonché le relazioni al comma 1, lettera b), non sono soggette ad accesso agli atti.

Articolo 208 Pagamento della rata di saldo e svincolo della cauzione.

1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, si procede, secondo le indicazioni di cui all'articolo 113-bis, comma 2, del codice al pagamento della rata di saldo nonché, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

Articolo 209 Compenso spettante ai collaudatori.

1. Per i dipendenti pubblici il compenso spettante per l'attività di collaudo tecnico-amministrativo è determinato ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del codice. Per i soggetti esterni all'amministrazione pubblica il compenso è determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice.

2. L'importo da prendere a base per la determinazione del compenso è quello risultante dallo stato finale dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali riserve iscritte dall'esecutore.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati nel quadro economico dell'intervento.

Articolo 210 Certificato di regolare esecuzione dei lavori.

1. Ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del codice il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo qualora:

a) la stazione appaltante si avvalga di tale facoltà per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro;

b) per i lavori di importo superiore ad 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del codice, le opere risultino diverse da quelle di seguito indicate:

1) opere di nuova realizzazione o esistenti, classificabili in classe d'uso III e IV ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, ad eccezione dei lavori di manutenzione;

2) opere e lavori di natura prevalentemente strutturale quando questi si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

3) lavori di miglioramento o adeguamento sismico;

4) opere di cui alla parte IV del codice;

5) opere e lavori nei quali il responsabile del procedimento svolge anche le funzioni di progettista o direttore dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

- c) il nominativo del direttore dei lavori;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione viene emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e poi immediatamente trasmesso al responsabile del procedimento che ne prende atto e ne conferma la completezza.
4. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 207.
5. Il compenso spettante al direttore dei lavori per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 209.

SEZIONE II – COLLAUDO STATICO

Articolo 211 Generalità.

1. Il collaudo statico è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti, depositati presso gli organi di controllo competenti.
2. Il collaudo statico è effettuato per tutte le opere che ricadono nell'applicazione delle vigenti norme tecniche per le costruzioni. Restano ferme le disposizioni relative al collaudo tecnico-funzionale delle dighe.
3. Il collaudo statico è, di regola, eseguito in corso d'opera, tranne casi particolari nei quali l'incarico sia affidato a struttura ultimata.
4. I contenuti, i termini e le modalità di esecuzione del collaudo statico sono indicati nelle vigenti norme tecniche sulle costruzioni.
5. Per i lavori per i quali è necessario il collaudo statico, al soggetto incaricato del collaudo, o ad uno dei componenti della commissione di collaudo tecnico-amministrativo, è affidato anche il collaudo statico.
6. L'affidamento dell'incarico di collaudo statico è disciplinato dall'articolo 102, comma 6, del codice. Ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo statico, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:
 - a) laurea magistrale in ingegneria o architettura, secondo i limiti di competenza stabiliti dai rispettivi ordinamenti professionali;

b) abilitazione all'esercizio della professione, nonché iscrizione nel rispettivo ordine professionale da almeno dieci anni.

7. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità, in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre componenti, nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 106, comma 6, del codice.

Articolo 212 *Compenso spettante per il collaudo statico.*

1. Il compenso spettante per il collaudo statico, distinto dal compenso per il collaudo tecnico-amministrativo, è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 209.

PARTE III – SISTEMI DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI CONCERNENTI SERVIZI E FORNITURE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PROGETTAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 213 *Progettazione di forniture e di servizi.*

1. La progettazione di servizi e di forniture, articolata di regola in un unico livello ai sensi dell'articolo 23, comma 14, del codice, è diretta all'identificazione dell'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura.

2. Per gli appalti di servizi si applica quanto previsto all'articolo 23, comma 15, del codice. Il progetto può altresì contenere in considerazione delle specifiche caratteristiche dell'attività da progettare e realizzare:

a) elaborati tecnici;

b) elenco prezzi, quale dettaglio economico delle specifiche prestazioni oggetto dell'appalto;

c) cronoprogramma.

3. La relazione tecnico-illustrativa delinea:

a) l'analisi del fabbisogno da soddisfare e gli obiettivi da raggiungere;

b) la descrizione del contesto in cui si inserisce il servizio o la fornitura, con particolare riferimento, se rilevante, alla normativa applicabile, alle politiche intraprese sugli appalti e all'analisi delle caratteristiche dell'utenza destinataria dell'intervento nonché, se pertinente, agli esiti delle consultazioni preliminari;

c) le valutazioni in merito alla suddivisione in lotti.

4. Per gli appalti di forniture il progetto è accompagnato da una relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserita la fornitura e contiene le seguenti indicazioni:

a) definizione del fabbisogno individuato sulla base dei consumi riferiti ad arco temporale corrispondente a quello di durata dell'appalto, con individuazione dei servizi accessori ove previsti;

b) individuazione delle specifiche tecniche dei prodotti;

c) definizione dei criteri di valutazione, con particolare riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;

d) definizione del prezzo che tenga conto del fabbisogno indicato e dei servizi accessori;

e) valutazioni in merito alla suddivisione in lotti;

f) modalità per il monitoraggio del processo di approvvigionamento.

Articolo 214 Capitolato speciale e schema di contratto per l'affidamento di forniture e servizi.

1. Il capitolato speciale contiene tutti gli elementi ritenuti necessari secondo la tipologia, la categoria e l'entità dell'intervento al fine di fornire una compiuta definizione delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'oggetto del servizio o della fornitura.

2. Il capitolato speciale definisce le specifiche tecniche e qualitative, i requisiti minimi e le modalità di realizzazione delle attività richieste, le modalità di valutazione degli standard qualitativi del servizio, l'eventuale programma secondo cui eseguire la prestazione.

3. Il capitolato speciale, secondo la tipologia, la categoria e l'entità dell'intervento, chiarisce ogni ulteriore aspetto ritenuto essenziale per la puntualizzazione del servizio e della fornitura da prestare.

4. Lo schema di contratto contiene le clausole necessarie a regolare i rapporti tra la stazione appaltante e l'esecutore dell'appalto.

5. Il **capitolato ovvero lo schema di contratto** contengono:

a) oggetto, valore e forma del contratto (**sch**);

b) condizioni dell'esecuzione con l'indicazione, se del caso, delle specifiche misure previste per i rischi interferenziali e relativi costi per la sicurezza (**cap**);

- c) eventuali clausole in materia di sostenibilità ambientale, sociali, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (sch);
- d) specifici oneri e obbligazioni a carico dell'esecutore, quali: obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, obblighi derivanti dalla disciplina dei rapporti di lavoro, obblighi di riservatezza (sch);
- e) corrispettivo, eventuale revisione prezzi, gestione della contabilità del contratto e modalità di pagamento (sch);
- f) durata ed eventuali proroghe e rinnovi (sch);
- g) modifiche contrattuali di cui all'articolo 106 del codice (sch);
- h) disciplina in materia di subappalto (sch);
- i) disciplina sulle sospensioni e riprese nell'esecuzione (sch/cap);
- l) disciplina dei controlli e delle verifiche sull'esecuzione del contratto (sch/cap);
- m) garanzia definitiva (sch);
- n) danni, responsabilità civile e coperture assicurative (sch);
- o) limiti di indennizzo: parametri entro i quali è consentito all'esecutore richiedere indennizzi per danni cagionati da caso fortuito o forza maggiore (sch);
- p) eventuale disciplina sulla proprietà, brevetti e diritto d'autore (sch);
- q) disciplina sul trattamento dei dati personali (sch);
- r) penali (sch);
- s) eventuali condizioni o clausole risolutive (sch);
- t) eventuale clausola di recesso (sch);
- u) divieto di cessione del contratto (sch);
- v) disciplina sulla cessione dei crediti (sch);
- z) forma delle comunicazioni (sch);
- aa) modalità di risoluzione delle controversie e foro competente (sch).

6. Fermo restando quanto previsto ai commi da 2 a 5 in ordine ai contenuti del capitolato speciale, la stazione appaltante valuta le ulteriori clausole da introdurre nel capitolato stesso e nello schema di contratto, considerando la natura, il grado di complessità e l'entità dell'intervento.

7. Ai fini della predisposizione del capitolato speciale da parte dei soggetti aggregatori, relativamente alle categorie merceologiche individuate dai decreti emanati in attuazione dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le stazioni appaltanti aderenti

sono tenute a comunicare le caratteristiche dei propri fabbisogni nei termini individuati dai soggetti aggregatori di riferimento.

Articolo 215 Norme applicabili.

1. Alle procedure di affidamento e alla fase di esecuzione dei contratti di cui alla presente parte si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 127 a 134, 145, da 176 a 178, 180, 182, 184, 187 e 188. Si applica inoltre l'articolo 181, con esclusione dell'inciso del comma 1 relativo all'importo dei lavori.

Articolo 216 Garanzie definitive e centrali di committenza.

1. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, ove la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del codice sia detenuta dalla centrale di committenza in favore delle stazioni appaltanti contraenti, lo svincolo nella misura massima dell'80 per cento di cui all'articolo 103, comma 5, del codice può avvenire sulla base di autocertificazioni dell'operatore economico attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando che lo svincolo dell'ammontare residuo avviene sulla base dei certificati di verifica di conformità che le stazioni appaltanti contraenti, per il tramite del proprio responsabile del procedimento, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.

CAPO II - SISTEMI TELEMATICI

Articolo 217 Procedure gestite con sistemi telematici.

1. Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le procedure di affidamento nonché gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza mediante sistemi telematici sono realizzati con le modalità di digitalizzazione individuate con il decreto di cui all'articolo 44 del codice.

2. Le piattaforme di acquisto e negoziazione sono interconnesse ai sistemi informatizzati regionali ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dall'articolo 29, comma 4, del codice. Tali sistemi telematici possono altresì realizzare procedure di interrogazione ed interscambio dati ed atti con le banche dati del Ministero dell'economia e delle finanze, del dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle regioni e province autonome, e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresa la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del codice (BDOE), mediante interoperabilità fra sistemi secondo le regole e le modalità previste dal protocollo generale di cui all'articolo 29, comma 4-bis, del codice.

3. Nelle procedure gestite con sistemi telematici non trova applicazione l'obbligo di seduta pubblica per tutte quelle attività che vengono svolte mediante la piattaforma di negoziazione. La verbalizzazione delle attività di

gara può avvenire direttamente ad opera del sistema di negoziazione, in maniera semplificata per ciascuna fase, anche creando un verbale unico recante la data e l'ora di inizio e di fine di ogni fase, senza necessità di creare un distinto verbale per ciascuna seduta.

Articolo 218 Dichiarazioni per le ammissioni ai mercati elettronici e ai sistemi dinamici di acquisizione.

1. In luogo del DGUE di cui all'articolo 85 del codice, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture possono predisporre formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del codice ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all'abilitazione o all'ammissione. Nell'ambito della fase di gara la stazione appaltante utilizza il DGUE per richiedere eventuali informazioni, afferenti la specifica procedura, ulteriori a quelle già acquisite in fase di abilitazione o ammissione. Qualora intervengano modifiche normative in ordine ai requisiti di abilitazione e ammissione, i soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture richiedono entro trenta giorni agli operatori economici il relativo aggiornamento delle dichiarazioni rese a norma del periodo precedente.

2. Le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai sensi del comma 1 possono essere utilizzate in tutte le ipotesi di affidamenti gestiti nell'ambito della piattaforma di negoziazione, anche con strumenti diversi dai mercati elettronici e dai sistemi dinamici di acquisizione.

3. I soggetti che gestiscono mercati elettronici ovvero che istituiscono o gestiscono un sistema dinamico di acquisizione per lavori, servizi e forniture rendono accessibili alle stazioni appaltanti, ai fini dello svolgimento della propria procedura di aggiudicazione dell'appalto, le dichiarazioni rese dagli operatori economici in fase di ammissione.

4. Per le finalità di cui al comma 1, i sistemi telematici consentono agli operatori economici di rendere le proprie dichiarazioni mediante caricamento nella piattaforma di DGUE di documenti in formato elettronico già compilati in occasioni di gare precedenti.

Articolo 219 Ammissione ai mercati elettronici.

1. I soggetti responsabili dell'ammissione ai mercati elettronici definiscono con proprio regolamento da pubblicarsi sul profilo del committente, tenendo conto di criteri di incidenza sul numero degli operatori e di criteri di periodicità e casualità, le modalità per l'individuazione del campione significativo di operatori economici su cui effettuare la verifica dell'assenza di motivi di esclusione ai fini dell'ammissione e della permanenza nel mercato elettronico, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-bis, del codice. Per gli operatori economici rientranti nel detto campione il soggetto responsabile dell'ammissione procede a verificare l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4, 5, lettere b), f), f-ter), g), i) e l), del codice. Le stazioni appaltanti che ricorrono al mercato elettronico verificano l'assenza dei restanti motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice.

2. I soggetti responsabili dell'ammissione ai mercati elettronici possono, secondo modalità individuate nel regolamento di cui al comma 1, rendere disponibili alle stazioni appaltanti che ricorrono ai mercati la documentazione utilizzata per la verifica a campione dei requisiti di cui al precedente comma, al fine dell'effettuazione da parte della stazione appaltante delle verifiche sull'operatore economico aggiudicatario.

3. Per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro realizzati attraverso i mercati elettronici la stazione appaltante può procedere ai controlli sull'aggiudicatario attraverso le funzioni messe a disposizione dal relativo sistema telematico.

Articolo 220 Disposizioni in tema di mercato elettronico.

1. Le stazioni appaltanti possono utilizzare l'elenco degli operatori economici ammessi al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 36, comma 6, del codice o al proprio mercato elettronico o a quello della centrale di committenza di riferimento come elenco di operatori economici ai sensi dell'articolo 13.

2. Le offerte pubblicate dall'operatore economico nell'ambito di mercati elettronici costituiscono, alle condizioni previste nell'offerta stessa, offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile.

3. Ai fini dell'affidamento di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), del codice, si può procedere mediante l'utilizzo dei cataloghi dei mercati elettronici.

4. Il principio di rotazione di cui all'articolo 11 si intende rispettato nel caso di procedura svolta nell'ambito dei mercati elettronici mediante invito rivolto a tutti gli operatori economici ammessi.

Articolo 221 Sessioni di acquisti aggregati.

1. Nel contesto degli strumenti telematici delle centrali di committenza possono essere messi a disposizione delle stazioni appaltanti funzionalità e modalità attraverso cui queste ultime possono richiedere alla centrale di committenza di svolgere le procedure di affidamento per il soddisfacimento di propri fabbisogni mediante la realizzazione di sessioni di acquisto, anche periodiche, in forma aggregata, ovvero mediante utilizzo di cataloghi elettronici secondo quanto previsto all'articolo 222.

2. La richiesta di cui al comma 1 da parte delle stazioni appaltanti avviene mediante utilizzo ed adesione a modelli standard resi disponibili nell'ambito del sistema telematico. La suddetta richiesta è vincolante per il periodo indicato nelle regole di funzionamento previste dalla centrale di committenza.

Articolo 222 Utilizzo dei cataloghi elettronici.

1. Nel caso di presentazione delle offerte sotto forma di catalogo elettronico di cui all'articolo 57 del codice, ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento, l'adattamento delle offerte e la previa raccolta delle relative informazioni avvengono con modalità completamente automatizzate che consentono la compilazione automatica delle offerte mediante estrazione delle offerte dai cataloghi.

2. Il sistema telematico notifica agli operatori economici, con almeno 48 ore di anticipo, la data e l'ora in cui avverrà l'attività di raccolta delle informazioni presenti a catalogo e necessarie ai fini della compilazione automatica delle offerte adattate ai sensi dell'articolo 57 del codice, indicando le modalità e i termini attraverso cui gli operatori possono rifiutare la raccolta di informazioni dal proprio catalogo.

3. Al termine delle operazioni di compilazione di cui al comma 2, il sistema attribuisce automaticamente, sulla base di algoritmi, il punteggio alle offerte sulla base di quanto previsto nella documentazione di gara e redige automaticamente la graduatoria ai fini dell'aggiudicazione. Nel caso di presenza di errori materiali nella raccolta di informazioni segnalati dall'operatore risultato primo nella graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice, il sistema procede alla correzione e alla redazione automatica della conseguente graduatoria.

4. Le centrali di committenza possono gestire secondo le modalità di cui al presente articolo l'intera procedura per conto delle stazioni appaltanti ai fini della realizzazione delle sessioni di acquisto di cui all'articolo 220.

Articolo 223 Analisi dei dati e informazioni nei sistemi telematici.

1. I dati e le informazioni presenti nei sistemi telematici con riferimento alle procedure gestite attraverso gli stessi possono essere elaborati, nell'ambito dei sistemi telematici stessi, anche con modalità di apprendimento automatico, al fine di individuare utilizzi impropri del sistema quali comportamenti lesivi della normativa in tema di appalti e delle regole di utilizzo del sistema nonché di fornire informazioni alle stazioni appaltanti o agli altri soggetti pubblici interessati, in relazione alle rispettive competenze istituzionali previste dalla normativa vigente, ai fini delle attività relative allo svolgimento delle procedure di appalto.

Articolo 224 Regole di utilizzo dei sistemi telematici.

1. Il soggetto responsabile dell'ammissione al sistema telematico disciplina, con regolamento da pubblicarsi sul proprio profilo del committente, termini e modalità di funzionamento e utilizzo del sistema nonché le responsabilità derivanti dall'utilizzo del sistema stesso, nel rispetto della normativa vigente.

2. Le violazioni delle regole di cui al comma 1 possono rilevare ai fini di quanto previsto all'articolo 80, comma 5, lettere c), c bis) e c ter), del codice riguardo alla permanenza dell'ammissione al sistema telematico degli operatori economici ammessi.

TITOLO II - ESECUZIONE

CAPO I - PROFILI GENERALI

SEZIONE I – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Articolo 225 **Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP.**

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è, di norma, ricoperto dal RUP. Il direttore dell'esecuzione è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all'articolo 5, comma 5.
2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell'esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell'esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
4. Ai sensi degli articoli 101, comma 6-bis, e 111, comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le forniture di particolare importanza, come individuati dall'articolo 5, comma 5, su indicazione del direttore dell'esecuzione, sentito il RUP, può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 229 a 239.

Articolo 226 **Attività di controllo.**

1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. Nel caso di contratti stipulati dalle centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, i compiti del direttore dell'esecuzione nominato dalla centrale di committenza attengono alle attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti.
2. In relazione alle particolari tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto, le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:
 - a) la qualità del servizio o della fornitura, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell'offerta;
 - b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
 - c) il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
 - d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
 - e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;
 - f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del codice.

3. Il controllo è condotto nel corso dell'intera durata del rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilità della qualità, sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono risultare da apposito processo verbale.

4. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.

Articolo 227 Strumenti per l'esercizio dell'attività di direzione e controllo.

1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che riportano, nella loro forma scritta, sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine e sono comunicati al RUP. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve secondo quanto previsto all'articolo 239.

2. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai sensi dell'articolo 159, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio sono adottati in forma scritta e l'esecutore li restituisce firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.

3. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che sono inviati al RUP, e le relazioni per il RUP medesimo.

SEZIONE II – CONTABILITÀ

Articolo 228 Stato di avanzamento delle prestazioni, certificato di pagamento e corrispettivo.

1. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità e continuità che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 156.

2. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo, si applica l'articolo 157, comma 1.

3. Su richiesta motivata dell'appaltatore, la stazione appaltante può prevedere nel contratto o anche in corso di esecuzione il pagamento diretto e separato dei corrispettivi contrattuali in favore di ciascuna impresa consorziata o riunita in associazione, in misura corrispondente alle prestazioni di competenza.

CAPO II - FUNZIONI E COMPITI IN FASE DI ESECUZIONE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 229 **Controllo amministrativo-contabile.**

1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dell'esecuzione contengono l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa e sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge.

3. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto, che devono essere conformi alle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Nel caso di contratti, che prevedano consegne o prestazioni parziali, i termini per accertare la conformità sono quelli previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

4. La gestione della contabilità è effettuata, secondo le modalità dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.

Articolo 230 **Avvio dell'esecuzione del contratto.**

1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, per le amministrazioni statali non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge; per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto.

2. Il direttore dell'esecuzione fornisce all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redige, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel quale sono indicati:

- a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
 - b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante,
 - c) la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
3. La data di avvio dell'esecuzione delle prestazioni è indicata in contratto, salvo che la natura dello stesso richieda la redazione del verbale di avvio dell'esecuzione; in questo ultimo caso la data di avvio delle prestazioni è indicata nel citato verbale.
4. Il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore.

Articolo 231 Ritardato avvio dell'esecuzione.

1. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato in contratto per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto.
2. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate in misura non superiore alle percentuali di cui all'articolo 166, comma 6. Si applicano i commi 3, 4, 8, 11 e 12 del medesimo articolo 166.

Articolo 232 Differenze riscontrate all'atto di avvio dell'esecuzione.

1. Il direttore dell'esecuzione è responsabile della corrispondenza del verbale di avvio delle prestazioni all'effettivo stato dei luoghi **del contesto in cui il servizio o la fornitura si inserisce**. ~~Si applica l'articolo 167, commi 2, 3 e 4.~~
2. **Nel caso in cui siano riscontrate differenze tra il contesto in cui il servizio o la fornitura si inserisce e quello descritto nel progetto, non si procede all'avvio dell'esecuzione e il direttore dell'esecuzione ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione e approvazione del progetto, proponendo i provvedimenti da adottare.**
3. **Nel caso in cui l'importo netto delle prestazioni non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione, il responsabile del procedimento, acquisito il benestare della stazione appaltante, dispone che il direttore dell'esecuzione proceda comunque all'avvio dell'esecuzione, invitando l'esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, un programma di esecuzione che preveda la realizzazione prioritaria delle prestazioni eseguibili. Realizzate le prestazioni previste dal programma, qualora permangano le cause di inesequibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori di cui all'articolo 176. Resta salva la facoltà dell'esecutore di iscrivere riserva sul verbale di avvio dell'esecuzione.**

4. Qualora l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità del contesto di riferimento del servizio o della fornitura rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione redatto a norma del comma 3, a pena di decadenza.

Articolo 233 Avvio dell'esecuzione in via d'urgenza.

1. Quando, nell'ipotesi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del codice è disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indicando nel verbale le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.
2. In caso di mancata stipula del contratto, il direttore della esecuzione redige apposito verbale in cui, previa verifica, indica quanto predisposto o somministrato dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
3. Si applica l'articolo 169, comma 3.

Articolo 234 Anticipazione del prezzo.

1. Ai fini del calcolo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del codice, non rilevano le prestazioni di forniture e di servizi ad esecuzione immediata, le prestazioni la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma, le prestazioni a chiamata e le prestazioni il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.
2. Nei contratti stipulati da centrali di committenza aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, l'anticipazione del prezzo è corrisposta dalla stazione appaltante che effettua l'acquisizione utilizzando tali contratti.

SEZIONE II - ESECUZIONE IN SENSO STRETTO

Articolo 235 Verifica del rispetto degli obblighi degli esecutori.

1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti che non sono subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 3, del codice, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del medesimo codice;
 - b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
 - c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

2. In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello svolgimento delle attività di verifica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.

Articolo 236 Nuovi prezzi.

1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal RUP.

2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 183.

Articolo 237 Certificato di ultimazione delle prestazioni e compiti al termine dell'esecuzione.

1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Articolo 238 Penali.

1. Il contratto indica le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. La commisurazione delle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del codice può avvenire, in relazione alle caratteristiche delle prestazioni contrattuali, anche su base oraria.

3. Il contratto può altresì prevedere penali nelle ipotesi di non conformità della prestazione eseguita rispetto ai livelli qualitativi e quantitativi richiesti; in tal caso nel contratto sono predeterminati i parametri di calcolo della penale.

4. Le penali sono determinate in relazione alla tipologia, all'entità e alla complessità delle prestazioni.

5. Il direttore dell'esecuzione riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione e alle difformità rilevate rispetto agli obblighi contrattuali. Qualora

l'applicazione delle penali sia superiore all'importo previsto all'articolo 113-bis, comma 4, del codice, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'articolo 108, comma 4, del codice.

6. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini o difformità di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale o nel contratto.

7. Le penali sono applicate dal responsabile del procedimento, a seguito di accertamento dei presupposti da parte del direttore dell'esecuzione, sui pagamenti in corso di esecuzione.

8. E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore. Sull'istanza di disapplicazione la stazione appaltante decide nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell'esecutore, su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione, o del soggetto incaricato della verifica di conformità.

9. Nel caso di contratti stipulati da centrali di committenza aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, le penali applicate da ciascuna stazione appaltante contraente non possono superare complessivamente la misura massima del 10 per cento del valore del proprio contratto; le penali applicate dalla centrale di committenza non possono superare complessivamente la misura massima del 10 per cento del valore massimo complessivo del contratto stipulato dalla centrale stessa, tenuto conto delle penali applicate dalle stazioni appaltanti contraenti, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 239 **Contestazioni in corso di esecuzione.**

1. Il direttore dell'esecuzione comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto secondo le modalità procedurali previste dalla stazione appaltante nella documentazione di gara, ovvero, in assenza di espressa previsione, redigendo in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'esecutore. La decisione del RUP è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti contabili in occasione della sottoscrizione. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nei documenti contabili.

¹ L'ANAC ritiene sia necessario chiarire in quali ipotesi vada applicata la prima o la seconda fattispecie.

CAPO III - VERIFICA DI CONFORMITA'

Articolo 240 Generalità.

1. I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore ed alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica della corretta esecuzione contrattuale.

3. Fermo restando il rilascio del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 102 del codice, nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale potrebbero non consentire l'effettuazione delle attività di verifica di conformità secondo le presenti norme, le stazioni appaltanti possono effettuare le predette attività in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

4. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

5. Nel caso di contratti stipulati dalle centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti, fermo restando l'obbligo, posto in capo alle singole stazioni appaltanti contraenti in relazione al proprio contratto stipulato in adesione al contratto della centrale, di effettuare tutte le necessarie attività di verifica di conformità, le centrali di committenza possono, anche mediante interazioni tra i rispettivi responsabili del procedimento in ordine a dati e informazioni rilevanti relative all'esecuzione del contratto, svolgere attività di supervisione e monitoraggio, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall'affidatario a favore delle stazioni appaltanti. Ove, in relazione al singolo acquisto, il direttore dell'esecuzione abbia contestato un grave inadempimento contrattuale, ovvero, nel corso delle attività di verifica di conformità spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni eseguite siano tali da rendere la fornitura non conforme, le centrali di committenza possono disporre la risoluzione della convenzione, ovvero del contratto o dell'accordo stipulata con l'affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria; ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, l'aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria deve essere preceduta dall'approvazione dei campioni presentati dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica.

Articolo 241 Incarico della verifica della conformità.

1. La stazione appaltante attribuisce l'incarico della verifica di conformità ad un soggetto o ad una commissione composta da due o tre soggetti, in possesso della competenza tecnica necessaria in relazione al tipo di fornitura o servizio da verificare, nei seguenti casi:

- a) contratti di forniture e servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice;
- b) prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

2. Per i contratti di forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice la verifica di conformità è effettuata dal direttore dell'esecuzione e dal responsabile del procedimento.

3. Qualora la verifica di conformità sia affidata ad una commissione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 195.

Articolo 242 Documenti da fornirsi al soggetto incaricato della verifica di conformità.

1. Il responsabile del procedimento trasmette, entro trenta giorni dalla data di ultimazione della prestazione, al soggetto incaricato della verifica di conformità:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del contratto;
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 111 del codice;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

2. E' facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dell'esecuzione altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 243 Estensione della verifica di conformità.

1. La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto, a condizione che sia stato rispettato il termine previsto per la consegna della documentazione conclusiva, di cui all'articolo 242, comma 1.

2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di cui al comma 1 e delle relative cause, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette formale comunicazione all'esecutore e al responsabile del

procedimento, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità. Nel caso di ritardi attribuibili al soggetto incaricato della verifica di conformità, il responsabile del procedimento assegna un termine non superiore a quindici giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la decadenza dell'incarico, ferma restando la responsabilità del soggetto sopra indicato per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

3. La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti ed i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Articolo 244 Verifica di conformità in corso di esecuzione.

1. Sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, di cui all'articolo 253, la verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all'entità della fornitura o del servizio. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria almeno per i seguenti casi:

a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, solo attraverso la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale sia possibile seguire tutte le fasi di realizzazione della fornitura o del servizio stesso;

b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

2. Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione, sono invitati ai controlli l'esecutore ed il direttore dell'esecuzione ed è redatto apposito verbale. Ove il direttore dell'esecuzione svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità è invitato un rappresentante della stazione appaltante.

3. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell'esecuzione.

Articolo 245 Verifica di conformità definitiva e relativi avvisi.

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso da quest'ultimo. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

2. Il direttore dell'esecuzione ha l'obbligo di presenziare al controllo definitivo.

Articolo 246 Processo verbale.

1. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
 - b) il giorno della verifica di conformità;
 - c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti;
 - d) l'esito delle prove e dei controlli eseguiti;
 - e) la descrizione dettagliata dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
2. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Articolo 247 Oneri dell'esecutore nelle operazioni di verifica di conformità.

1. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirle. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi ai predetti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in suo danno, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Articolo 248 Verifiche e valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità.

1. Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

2. Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

3. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Articolo 249 Certificato di verifica di conformità.

1. Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal soggetto incaricato a conclusione del servizio o della fornitura da verificare, anche in formato digitale, contiene almeno:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;
- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni;
- e) il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni;
- f) il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;
- g) il verbale del controllo definitivo;
- h) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, determinando eventuali somme da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo, nonché l'eventuale somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
- i) la certificazione di verifica di conformità.

2. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

3. Il certificato di verifica di conformità è trasmesso dal soggetto incaricato al responsabile del procedimento. La medesima procedura è seguita anche quando il certificato di verifica di conformità è emesso dal direttore dell'esecuzione.

Articolo 250 Contestazioni formulate dall'esecutore sul certificato di verifica di conformità.

1. Ricevuto il certificato di conformità definitivo, il responsabile del procedimento lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

2. Il responsabile del procedimento comunica al soggetto incaricato della verifica le eventuali contestazioni fatte dall'esecutore al certificato di conformità.

3. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce, con apposita relazione riservata, sulle contestazioni fatte dall'esecutore e propone le soluzioni ritenute più idonee, ovvero conferma le conclusioni del proprio certificato di verifica di conformità.

Articolo 251 Provvedimenti successivi alla verifica di conformità.

1. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni fatte dall'esecutore, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 2, del codice, e allo svincolo della cauzione di cui all'articolo 103 del codice prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. Nei casi di adesione ai contratti stipulati dalle centrali di committenza e aperti all'adesione delle stazioni appaltanti il certificato di ultimazione delle prestazioni e il certificato di verifica di conformità emessi dalla stazione appaltante aderente sono inviati anche alla detta centrale di committenza, entro il termine di quindici giorni dall'emissione.

Articolo 252 Compenso spettante per la verifica di conformità.

1. Per i dipendenti pubblici il compenso spettante per la verifica di conformità è determinato ai sensi dell'articolo 102, comma 6, del codice. Per i soggetti esterni all'amministrazione pubblica il compenso è determinato secondo criteri stabiliti dalla stazione appaltante.

2. L'importo da prendere a base per la determinazione del compenso è in ogni caso quello posto a base di gara per le forniture o servizi del caso.

3. Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle degli incaricati della verifica di conformità fanno carico agli stanziamenti previsti per ogni singola fornitura o servizio posto in gara, e sono indicati nelle previsioni di spesa.

Articolo 253 Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture.

1. Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, non si avvalga della facoltà di conferire l'incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell'esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione dell'esecutore;

c) il nominativo del direttore dell'esecuzione;

- d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione si procede ai sensi dell'articolo 251.
4. Il certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dell'esecuzione, è trasmesso al responsabile del procedimento che ne prende atto e ne conferma la completezza.
5. Il compenso spettante al direttore dell'esecuzione per il rilascio del certificato di regolare esecuzione è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 252.

TITOLO IV – AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 254 Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici.

1. Al presente titolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.
2. Le stazioni appaltanti affidano gli incarichi relativi ai servizi di architettura e ingegneria e ad altri servizi tecnici, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv), del codice, concernenti la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e di coordinamento, le attività tecniche di supporto alla progettazione, nonché la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e il collaudo, le attività di supporto al RUP in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché di Project Management, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni della presente parte.
3. Le attività tecniche di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione, quali indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
4. Non possono essere oggetto di affidamento le attività di consulenza e di ausilio alla progettazione, concernenti attività accessorie di supporto alla progettazione, che non comportino la firma di elaborati progettuali, quali la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici.

5. Nel caso di subappalto delle attività di cui all'articolo 31, comma 8, secondo periodo, del codice, l'affidatario della progettazione è tenuto all'osservanza di quanto previsto dall'articolo 105 del codice.

6. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 24, comma 3, del codice si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

Articolo 255 Requisiti dei professionisti singoli o associati.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i professionisti singoli o associati sono tenuti a possedere i seguenti requisiti:

a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o **in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara**, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;

b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza.

Articolo 256 Partecipazione delle società di professionisti.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del codice documentano l'organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. In particolare l'organigramma comprende:

1) i soci;

2) gli amministratori;

3) i dipendenti;

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

Articolo 257 Requisiti delle società di ingegneria.

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c), del codice, sono tenuti a disporre di almeno

un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni.

2. Il direttore tecnico di cui al comma 1, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;

b) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscrizione, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato dell'Unione europea di appartenenza;

c) non rivestire analogo incarico presso altra società di ingegneria, a meno che tra le due società sussista un regime di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

3. La società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto dipendente dalla medesima società e avente i medesimi requisiti. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la responsabilità solidale del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante.

4. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

5. Le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:

a) i soci;

b) gli amministratori;

c) i dipendenti;

d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

6. L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 254, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Articolo 258 Requisiti dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, e dei GEIE.

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del codice i requisiti di cui all'articolo 255 devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento che provvedono a documentare la relativa partecipazione ai sensi dell'articolo 256.
2. Il divieto di cui articolo 48, comma 7, del codice sussiste, altresì, per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 256 e dall'articolo 257, comma 3.
3. Possono essere affidate ad operatori economici esterni al raggruppamento, senza che ciò costituisca subappalto, attività specialistiche inerenti al settore energetico, acustico, archeologico e altri settori per i quali la normativa vigente preveda apposite certificazioni.
4. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, quale progettista o componente dell'ufficio di direzione dei lavori. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, è richiesto il possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.
5. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il giovane progettista presente nel raggruppamento può essere:
 - a) un libero professionista singolo o associato;
 - b) con riferimento alle società di cui agli articoli 256 e 257, un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
 - c) con riferimento ai prestatori di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di altri Stati membri, di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto stesso, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.
6. Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria, e per i GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, si applicano gli articoli 256 e 257 con riferimento ai consorziati e ai partecipanti ai GEIE.

Articolo 259 **Obblighi di comunicazione e verifica dei requisiti.**

1. Per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83 del codice, richiesti per la partecipazione alle gare per gli affidamenti dei servizi di cui all'articolo 254, i soggetti di cui agli articoli 256, 257 e 258, comma 6, comunicano alla banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all'articolo 81, comma 1, del codice, i seguenti dati:

a) entro trenta giorni dall'adozione, l'atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell'assetto societario;

b) entro dieci giorni dall'adozione, l'organigramma di cui agli articoli 256 e 257, nonché ogni loro successiva variazione;

c) entro trenta giorni dall'approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;

d) entro cinque giorni dalla comunicazione dell'atto di nomina del direttore tecnico al registro delle imprese, indipendentemente dall'intervenuta registrazione, la delibera di nomina del direttore tecnico.

2. La verifica di cui al comma 1 si riferisce alla sola parte della struttura organizzativa relativa alla procedura di affidamento dei servizi di cui all'articolo 254.

3. Fermo restando quanto previsto in materia di DURC dalla legislazione vigente, ovvero dalle certificazioni di regolarità rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, alle attività professionali prestate dalle società di cui agli articoli 256 e 257 si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo viene versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

Articolo 260 **Penali.**

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di cui all'articolo 254 precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'articolo 113-bis del codice.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Si applica l'articolo **238, comma 6.**

Articolo 261 **Concorso di idee.**

1. Il concorso di idee di cui all'articolo 156 del codice è finalizzato ad ottenere una valutazione comparata di una pluralità di soluzioni su temi di paesaggio, ambiente, urbanistica, architettura, ingegneria e tecnologia.

2. Il bando per il concorso di idee contiene:

- a) nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;
 - b) nominativo del responsabile del procedimento;
 - c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;
 - d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una relazione tecnico economica;
 - e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;
 - f) termine per la presentazione delle proposte;
 - g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;
 - h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;
 - i) data di pubblicazione.
3. Si applica l'articolo 262, comma 6.

Articolo 262 Concorso di progettazione.

1. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore di un concorso di progettazione è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica calcolato ai sensi del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto di fattibilità.
2. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre a tutti gli elementi elencati dall'articolo 261, comma 2, con esclusione della lettera d), contiene:
 - a) l'indicazione della procedura di aggiudicazione prescelta;
 - b) l'indicazione del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 154, comma 4, del codice;
 - c) la descrizione del progetto;
 - d) l'indicazione del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione;
 - e) l'indicazione delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di procedura ristretta;
 - f) l'indicazione dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) l'indicazione del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

h) l'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

i) l'indicazione del costo massimo di realizzazione dell'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

l) le informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 4.

3. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

4. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento di indirizzo alla progettazione di cui all'articolo 79, comma 3, ed ogni altro documento e elaborato propedeutico alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell'allegato G.

6. Ai sensi dell'articolo 154, comma 3, secondo periodo, del codice, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di prevedere la presenza, tra i firmatari della proposta progettuale, di almeno un professionista laureato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato membro dell'Unione europea di residenza. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, il soggetto firmatario può essere:

a) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), del codice, un libero professionista singolo o associato;

b) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettere b) e c), del codice, un amministratore, un socio, un dipendente, un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c) con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera d), del codice, un soggetto avente caratteristiche equivalenti, conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro dell'Unione europea in cui è stabilito il soggetto stesso, ai soggetti indicati alla lettera a), se libero professionista singolo o associato, ovvero alla lettera b), se costituito in forma societaria.

CAPO II AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

Articolo 263 Disposizioni generali in materia di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici.

1. I servizi di cui all'articolo 254 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 264, sia di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 157, comma 1, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell'articolo 269.

2. I servizi di cui all'articolo 254, il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 264, sia pari o superiore a 100.000 euro ed inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 157, comma 2, secondo periodo, del codice e dal presente titolo, con esclusione dell'articolo 269.

3. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all'articolo 31, comma 11, del codice, il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 264, sia pari o superiore alle soglie stabilite dall'articolo 35 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni della parte II, titoli II, III e IV, del codice.

4. I compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento di cui all'articolo 31, comma 11, del codice il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 264, sia inferiore alle soglie stabilite dall'articolo 35 del codice per gli appalti pubblici di servizi, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni dell'articolo 36 del codice.

5. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all'articolo 265, comma 1, lettera a), punto 1), e lettera b), punti 1), 3) e 4), sono posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al 60 per cento; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede, in relazione alla specifica gara, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall'avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito.

6. Il requisito di cui all'articolo 265, comma 1, lettera b), punto 2), non è frazionabile.

7. Ai consorzi stabili di cui all'articolo 46, comma 1, lettera f), del codice, non possono essere richieste percentuali di requisiti minimi in capo ad uno o più dei consorziati, applicandosi le disposizioni previste per i mandanti dal comma 5.

8. Nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi stabili, i requisiti di cui all'articolo 265, comma 1, lettera a), punto 1), e lettera b), punti 1), 3) e 4), di ciascun soggetto partecipante sono posseduti in quota almeno pari alla quota di partecipazione. Laddove detti requisiti siano posseduti in misura superiore, sono comunque utilizzati limitatamente alla medesima quota.

9. La stazione appaltante individua il soggetto responsabile della predisposizione della relazione geologica tramite:

a) affidamento del solo servizio di predisposizione della relazione geologica;

b) richiesta della presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale:

1) componente di un'associazione temporanea;

2) associato di una associazione tra professionisti;

3) socio, amministratore, o direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;

4) dipendente del soggetto offerente;

5) consulente su base annua, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Articolo 264 **Corrispettivi.**

1. I corrispettivi di cui all'articolo 24, comma 8 del codice, da porre a base di gara, sono determinati secondo quanto previsto dal comma 2.

2. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni normali e speciali relative alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dal decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice, in corrispondenza delle categorie, del grado di complessità, della identificazione delle opere, dell'importo dei lavori e del livello di progettazione da redigere. Tale quota del corrispettivo è aumentata sulla base degli incrementi stabiliti dal citato decreto per il rimborso delle spese. In modo analogo è determinato il corrispettivo per la direzione lavori, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e per i compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata facendo ricorso alle previsioni del decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice.

3. All'importo stimato del corrispettivo complessivo è applicabile da parte dei concorrenti un ribasso percentuale unico, relativo alle prestazioni professionali e alle spese.

4. Ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del codice, la progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio con esclusione delle parti eseguite all'interno della stazione appaltante.

5. Al fine di garantire il principio dell'equo compenso ed a salvaguardia della qualità della prestazione all'operatore economico incaricato non possono essere richieste prestazioni gratuite né ulteriori rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

6. I documenti di gara recano l'esplicitazione dei contenuti richiesti per ciascuna prestazione. Eventuali prestazioni parziali, qualora necessarie, relative ai livelli di progettazione omissi ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo, del codice, sono ricomprese nel calcolo dell'importo **a base di gara**.

Articolo 265 **Requisiti di partecipazione.**

1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo ai seguenti elementi:

a) per quanto riguarda la capacità economico e finanziaria:

1) se motivato ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del codice, al fatturato globale per servizi di cui all'articolo 254, espletati nell'ultimo quindicennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara;

2) attraverso un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali mediante una garanzia prestata per un massimale non superiore al 10 per cento dell'importo dei lavori oggetto del servizio;

b) per quanto riguarda la capacità tecnico-organizzativa:

1) all'avvenuto espletamento negli ultimi quindici anni di servizi di cui all'articolo 254, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice, per un importo globale per ogni categoria e grado di complessità variabile tra una e due volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità;

2) all'avvenuto svolgimento negli ultimi quindici anni di due servizi di cui all'articolo 254, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice, per un importo totale **dei due servizi complessivamente considerati** non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

3) per i soggetti organizzati in forma societaria: al numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno, in una misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non superiore al doppio;

4) per i professionisti singoli e associati: al numero di unità minime di tecnici, comprendente i dipendenti e i consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, espresso in termini di risorse a tempo pieno, in misura proporzionata alle unità stimate nel bando per lo svolgimento dell'incarico e, al massimo, non

superiore al doppio, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

2. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, i servizi di cui all'articolo 254 valutabili sono quelli eseguiti nel quindicennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi eseguita nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente, come risultanti da attestazione della stazione appaltante. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. Per i servizi di progettazione, svolti anche per committenti privati, non rileva la mancata realizzazione dei lavori.

3. Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare, anche non di identica destinazione funzionale, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come previsto dal decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice.

4. Tra i servizi di cui all'articolo 254 valutabili sono ricompresi:

a) i servizi di ingegneria aventi ad oggetto le sole verifiche strutturali e sismiche sulle opere esistenti, in assenza di progettazione;

b) i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, purché formalizzati in un elaborato sottoscritto dal progettista. La stazione appaltante attesta che la variante, redatta nel rispetto dell'articolo 106 del codice, sia stata formalmente verificata, validata ed approvata, indicando il relativo importo in misura necessariamente corrispondente alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara;

c) il DOCFAP di cui all'articolo 84;

d) i progetti vincitori o premiati in concorsi di progettazione, da assimilare al progetto di fattibilità tecnica ed economica.

5. I servizi di cui al comma 4 sono corredati da certificato di buona esecuzione rilasciato dal soggetto committente **sulla base dell'allegato**

Articolo 266 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito.

1. Nel caso di procedura aperta, ristretta o competitiva con negoziazione, il bando di gara per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 254, contiene:

a) il nome, l'indirizzo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;

- b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 254 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie, compresa quella del direttore dei lavori e del coordinatore per la progettazione di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del coordinatore per l'esecuzione di cui all'articolo 92 del medesimo decreto legislativo;
- c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative categorie e grado di complessità dei lavori individuati sulla base delle elencazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice;
- d) l'importo del rimborso delle spese di pubblicità sui quotidiani del bando dell'avviso di gara, con esclusione di eventuali costi del concessionario di pubblicità, desunto dal preventivo emesso dalla testata sulla quale avverrà la pubblicazione. **Dette spese sono rimborsate dall'aggiudicatario del contratto con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 73, comma 4, del codice;**
- e) l'ammontare presumibile del corrispettivo complessivo dei servizi, per le prestazioni normali, speciali e accessorie, compreso il rimborso spese, posto a base di gara, determinato con le modalità di cui all'articolo 263 e il documento contenente il calcolo di detto ammontare;
- f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;
- g) per le procedure aperte il termine, non inferiore a trentacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte;
- h) per le procedure ristrette e per le procedure competitive con negoziazione il termine, non inferiore a trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;
- i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande e le offerte;
- l) per le procedure ristrette e per le procedure competitive con negoziazione, il termine entro il quale sono trasmessi gli inviti a presentare offerta, nonché il termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a trenta giorni dalla data di trasmissione degli inviti;
- m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 271, comma 2;
- n) il divieto previsto dall'articolo 24, comma 7, del codice;
- o) i requisiti previsti dall'articolo 265;
- p) i criteri di valutazione dell'offerta di cui all'articolo 268, comma 3, e corrispondente suddivisione dei fattori ponderali ai sensi dell'articolo 268, comma 5, l'eventuale suddivisione dei criteri di cui all'articolo 267, comma 4, lettere a) e b), in sub-criteri e relativi sub-pesi;
- q) nel caso in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 91, comma 1, del codice, il numero minimo e massimo, ove previsto, dei soggetti da invitare a presentare offerta;
- r) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione le domande di partecipazione contengono la documentazione e le dichiarazioni di cui all'articolo 268, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3).

3. Il bando in caso di procedura aperta, ovvero la lettera di invito in caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione, indica:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei servizi di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b), punto 1); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra due a sei, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b), punto 2), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra dieci e venti.

Articolo 267 Numero massimo di candidati da invitare.

1. Nel caso di in cui la stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all'articolo 91, comma 1, del codice, qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti superiore a quello massimo fissato nel bando stesso, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all'allegato H e per i restanti tramite sorteggio pubblico.

2. La scelta degli offerenti da invitare avviene in seduta pubblica, con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione e delle dichiarazioni di cui all'articolo 268, comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e in seduta riservata ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato H.

3. La stazione appaltante nei successivi cinque giorni dalla conclusione del procedimento di cui al comma 2 comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l'esito della selezione ed il punteggio riportato.

Articolo 268 Modalità di svolgimento della gara.

1. Nel caso di procedura aperta, l'offerta è inserita nella piattaforma informatica utilizzata dalla stazione appaltante, secondo le modalità indicate negli atti di gara, e contiene:

a.1) la documentazione amministrativa indicata negli atti di gara;

a.2) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, relativa al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 265, comma 1, con l'indicazione per ognuno dei servizi di cui all'articolo 265, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), del committente e del soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; nella dichiarazione è altresì fornito l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche;

a.3) una dichiarazione, presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione, circa la insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice;

b) l'offerta tecnica, inserita nella piattaforma informatica e costituita:

1) dalla documentazione, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 3, lettera a), di un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice;

2) da una relazione tecnica illustrativa, predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 3, lettera b), delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, strutturale e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori;

c) l'offerta economica costituita da:

1) ribasso percentuale unico, definito con le modalità previste dall'articolo 264, comma 3, **in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento;**

2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, in misura comunque non superiore alla percentuale che deve essere fissata nel bando in relazione alla tipologia dell'intervento e in ogni caso non superiore al 20 per cento.

2. Nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione, l'offerta, inserita nella piattaforma informatica utilizzata dalla stazione appaltante, è composta dai documenti di cui al comma 1, lettere b) e c), nonché da una dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 1, lettere a.2) e a.3), richiesti nel bando di gara.

3. La stazione appaltante valuta le offerte economiche dei concorrenti che abbiano superato una soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica, fissata nel bando di gara.

4. Per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del codice, le offerte sono valutate prendendo in considerazione i seguenti criteri:

a) professionalità e adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito al comma 1, lettera b), punto 1);

b) caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico di cui al comma 1, lettera b), punto 2);

c) ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica;

d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo.

e) prestazioni superiori ai criteri ambientali minimi ovvero soluzioni progettuali che prevedano l'utilizzo di materiali rinnovabili, come definiti dal decreto di cui all'articolo 34, comma 1, del codice.

5. I fattori ponderali da assegnare ai criteri di cui al comma 4 sono fissati dal bando di gara e possono variare:

a) per il criterio a): da 25 a 50;

b) per il criterio b): da 25 a 50;

c) per il criterio c): da 0 a 30;

d) per il criterio d): da 0 a 10;

e) per il criterio e): da 0 a 5.

6. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni criterio di valutazione.

7. La commissione giudicatrice, **in seduta pubblica**, verifica per ciascun offerente, nel caso di procedura aperta, la documentazione e le dichiarazioni di cui al comma 1, lettere a.1), a.2) e a.3), e nel caso di procedura ristretta o competitiva con negoziazione, la dichiarazione di cui al comma 2. In tutte le procedure, la commissione, in una o più sedute riservate, valuta le offerte tecniche di cui al comma 1, lettera b), e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle offerte economiche di cui al comma 1, lettera c), e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato I.

8. La commissione giudicatrice, ove previsto nel bando o negli atti di gara, procede ad esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

Articolo 269 Affidamento dei servizi di importo inferiore a 100.000 euro.

1. I servizi di cui all'articolo 254 il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 264, sia pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 100.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 157, comma 2, primo periodo, del codice, dall'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice, dalla parte I, titolo III, del presente regolamento e dal presente articolo.

2. I servizi di cui all'articolo 254, il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 264, sia inferiore a 40.000 euro, sono affidati dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice, dalla parte I, titolo III, del presente regolamento e dal presente articolo.

3. Nell'avviso per l'istituzione di un elenco di operatori economici di cui all'articolo 13, le stazioni appaltanti indicano le categorie e relativo grado di complessità, individuate sulla base delle elencazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice, nonché le fasce di importo in cui si intende suddividere l'elenco. Le stazioni appaltanti richiedono ai soggetti interessati i *curricula*, redatti secondo l'allegato L. Nell'avviso, in rapporto all'importo della categoria e relativo grado di complessità dell'elenco, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle categorie e relativo grado di complessità di lavori in cui si intende suddividere l'elenco.

4. La documentazione relativa al requisito di cui al comma 3, terzo periodo, con riferimento ad ogni singolo lavoro, è predisposta secondo l'allegato M, indicando il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate. Sono valutabili i servizi di cui all'articolo 265, comma 2.

5. Con l'avviso di cui al comma 3, ai soggetti che intendono essere iscritti all'elenco è richiesto di fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

6. Nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato di cui all'articolo **12, comma 2**, le stazioni appaltanti indicano i requisiti minimi che devono essere posseduti dai soggetti per potere essere invitati a presentare offerta. I requisiti sono indicati con riferimento alla specificità del servizio da affidare. Nell'avviso, in rapporto all'importo della categoria e relativo grado di complessità del servizio da affidare, nonché alla natura e alla complessità delle attività da svolgere, può essere richiesto un requisito minimo relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferisce il servizio da affidare. Si applicano i commi 4 e 5. La documentazione di avvio dell'indagine di mercato riporta il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi, eseguito secondo il decreto di cui all'articolo 24, comma 8, del codice.

7. Gli operatori economici selezionati dall'elenco o tramite l'indagine di mercato sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte. Alla lettera di invito è allegata una nota illustrativa delle prestazioni richieste, al fine di consentire agli operatori economici di formulare la propria offerta in modo consapevole.

CAPO III GARANZIE

Articolo 270 Disposizioni generali.

1. Ai servizi di cui all'articolo 254, con esclusione della redazione della progettazione e del piano di sicurezza e di coordinamento, e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del procedimento, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 93 del codice. Ai servizi di cui all'articolo 254 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 103 del codice.

2. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, secondo periodo, del codice, i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, del codice sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

Articolo 271 Polizza assicurativa del progettista.

1. Le stazioni appaltanti richiedono, al soggetto esterno incaricato della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva, una polizza assicurativa, che adempie le funzioni di garanzia previste

dall'articolo 103 del codice, con decorrenza dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

2. La polizza del progettista copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche il maggiore costo che la stazione appaltante deve sopportare per gli errori o le omissioni della progettazione che determinano, in corso di esecuzione, la necessità di introdurre varianti di cui all'articolo 106, comma 2, del codice. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento del corrispettivo.

3. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza è richiesta all'affidatario. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e maggiori costi.

4. Si intende per maggior costo la differenza tra l'onere che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale rispetto a quello che avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori od omissioni.

5. Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato. L'obbligo di progettare nuovamente i lavori a carico del progettista senza costi e oneri per la stazione appaltante è inderogabilmente previsto nel contratto.

6. Il progettista, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è tenuto a produrre una dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione europea regolarmente iscritta all'IVASS, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della dichiarazione determina la decadenza dall'incarico, e autorizza la sostituzione dell'affidatario. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione la polizza decorre dalla stipula del contratto con l'affidatario.

7. Nel caso in cui il pagamento dei corrispettivi professionali sia dal contratto frazionato in via di anticipazione non correlata allo svolgimento per fasi del progetto, ciascuna anticipazione in acconto è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'acconto medesimo. Il saldo è corrisposto soltanto a seguito della presentazione della polizza. Lo svincolo delle garanzie fideiussorie è contestuale alla presentazione della polizza, che avviene in ogni caso al momento della consegna degli elaborati progettuali.

8. L'assicuratore, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica alla stazione appaltante la somma offerta, ovvero indica i motivi per i quali non può formulare alcuna offerta. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'offerta assume la propria determinazione. Trascorso inutilmente tale termine, l'offerta si intende rifiutata. Qualora il responsabile del procedimento

dichiarati di accettare la somma offertagli, l'assicuratore provvede al pagamento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

9. Qualora l'assicuratore non proceda alla comunicazione di cui al comma 7, ovvero la sua offerta sia ritenuta incongrua dalla stazione appaltante, la stima dell'ammontare del danno è demandata ad un perito designato dall'ANAC nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 210, comma 8, del codice. Qualora il pagamento della somma stimata non sia effettuato entro sessanta giorni dalla comunicazione della stima, la stazione appaltante ne dà comunicazione all'IVASS.

Articolo 272 Polizza assicurativa del dipendente incaricato della progettazione.

1. Qualora la progettazione sia affidata a proprio dipendente, la stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, primo periodo, del codice, provvede, a fare data dal contratto, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti dalle singole stazioni appaltanti. La garanzia è prestata per un massimale del 10 per cento del costo di costruzione dell'opera progettata con il limite di 2.500.000 euro e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo che la stazione appaltante deve sopportare per gli errori o le omissioni della progettazione che determinano, in corso di esecuzione, la necessità di introdurre varianti di cui all'articolo 106, comma 2, del codice.

PARTE IV – CONCESSIONI E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 273 Disciplina generale delle concessioni e del partenariato pubblico privato.

1. In attuazione dell'articolo 164, comma 2, del codice, le disposizioni contenute nelle parti I e II del codice, come ivi richiamate, si applicano alle concessioni e ai partenariati pubblico-privati in conformità con il principio di libera amministrazione di cui all'articolo 166 del codice secondo le motivate determinazioni con cui le stazioni appaltanti individuano il modo migliore di esecuzione dei lavori e di prestazione dei servizi.

2. Nel rispetto del principio di libera amministrazione di cui all'articolo 166 del codice, il concessionario e gli operatori privati dei contratti di partenariato sono scelti preferibilmente attraverso adeguate procedure che valorizzino la negoziazione delle soluzioni prospettate dagli offerenti.

Articolo 274 **Requisiti del concessionario.**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di concessione di lavori pubblici di cui alla parte III del codice è richiesto il possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:

a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore al 10 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

b) capitale sociale o patrimonio netto non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto per l'intervento;

d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2 per cento dell'investimento previsto dall'intervento.

2. È facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice prevedere che, in alternativa ai requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e d), l'operatore concorrente possa incrementare i requisiti previsti dal medesimo comma, lettere a) e b), nella misura fissata dal bando di gara, comunque compresa fra 1,5 volte e tre volte.

3. È comunque facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, previa specifica motivazione nella determina a contrarre, prescrivere requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi diversi da quelli previsti al comma 1, fermo restando il rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità rispetto all'oggetto della concessione.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, ai soggetti che partecipano alle gare per l'affidamento dei contratti di concessione di lavori pubblici, se eseguono i lavori con la propria organizzazione di impresa, è richiesta la qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice e dell'articolo 41 del presente regolamento con riferimento ai lavori direttamente eseguiti.

5. Qualora il contratto di concessione sia affidato tramite procedura di gara a evidenza pubblica o comunque con finanza di progetto, i lavori oggetto del contratto non eseguiti direttamente dal concessionario sono attribuiti, con subappalto ai sensi dell'articolo 174 del codice, a soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

6. Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio ordinario, i requisiti previsti al comma 1 sono posseduti dallo stesso complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. Qualora, ai sensi dell'articolo 183 del codice, sia necessario apportare modifiche al progetto presentato dal promotore ai fini dell'approvazione dello stesso, il promotore, ovvero i concorrenti successivi in graduatoria che accettano di apportare le modifiche, sono comunque tenuti a possedere, anche associando o consorziando altri soggetti, gli eventuali ulteriori requisiti, rispetto a quelli previsti dal bando di gara, necessari per l'esecuzione del progetto.

Articolo 275 **Dialogo competitivo.**

1. Ai fini dell'ammissione al dialogo competitivo, il bando indica i requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice nonché i requisiti prescritti per i progettisti, secondo quanto previsto dal titolo II della presente parte. Gli operatori economici hanno l'obbligo di possedere i predetti requisiti progettuali ovvero di avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nella proposta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando può indicare specifiche modalità operative con le quali la stazione appaltante dialoga con ciascun candidato ammesso, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 64, commi 6 e 7, del codice.
2. I candidati ammessi al dialogo ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del codice, nel termine assegnato presentano una o più proposte corredate da una relazione tecnica descrittiva con la relativa previsione di costo.
3. Ai sensi dell'articolo 64, comma 9, del codice, la stazione appaltante può richiedere ai candidati ammessi al dialogo di presentare soluzioni migliorative rispetto alle proposte di cui al comma 2 del presente articolo. Sulla base della soluzione, o delle soluzioni prescelte, e della relazione di cui al comma 2, la stazione appaltante inserisce l'intervento nella programmazione triennale dei lavori pubblici.
4. Le offerte finali, da presentare ai sensi dell'articolo 64, comma 10, del codice, sono corredate dal progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del codice.
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'affidatario del dialogo, è inserito nell'elenco annuale di cui all'articolo 21, comma 3, del codice. Il soggetto affidatario del dialogo provvede alla predisposizione della progettazione definitiva ed esecutiva ed all'esecuzione dell'opera.
6. Qualora, ai sensi dell'articolo 64, comma 13, del codice, il bando di gara, l'avviso di gara o il documento descrittivo prevedano il pagamento di un premio, con il conferimento dello stesso la stazione appaltante acquista la proprietà del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dall'aggiudicatario.

CAPO II – CONCESSIONI DI LAVORI

Articolo 276 Schema di contratto di concessione, di partenariato pubblico privato e di finanza di progetto.

1. Lo schema di contratto di una concessione o di un partenariato pubblico privato, in conformità a quanto previsto all'articolo 182, comma 2, del codice, contiene almeno le seguenti indicazioni:
 - a) le condizioni relative all'elaborazione da parte dell'operatore economico del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice;
 - b) l'indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesto;
 - c) l'obbligo per l'operatore economico di compiere tutte le attività previste per l'acquisizione delle approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;

- d) i poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori e sui servizi da parte dei soggetti competenti (responsabile del procedimento, direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione);
- e) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;
- f) il flusso informativo relativo all'andamento della gestione dei lavori e dei servizi e dei dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario che l'operatore economico deve garantire alla stazione appaltante per l'esercizio del monitoraggio sui rischi ai sensi dell'articolo 181, comma 4, del codice, le relative modalità di trasmissione, nonché le penali da applicare in caso di inadempimento di tale obbligo;
- g) il rispetto delle regole previste per il subappalto;
- h) le procedure di collaudo e di verifica di conformità;
- i) le modalità e i termini per la manutenzione e per la gestione dell'opera realizzata, nonché i poteri di controllo dell'amministrazione su tali attività;
- l) le penali per le inadempienze dell'operatore economico, le ipotesi e le procedure di risoluzione contrattuale, nonché le relative procedure, con indicazione delle voci da computare ai fini della quantificazione delle somme dovute all'una o all'altra parte, laddove non espressamente già previste dal codice dei contratti pubblici;
- m) le modalità di corresponsione dell'eventuale prezzo;
- n) i criteri per la determinazione e l'adeguamento della tariffa che l'operatore economico potrà riscuotere dall'utenza per i servizi prestati;
- o) le modalità e i termini di adempimento da parte dell'operatore economico di eventuali oneri;
- p) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;
- q) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna dell'opera all'amministrazione aggiudicatrice al termine del contratto;
- r) nel caso di cui all'articolo 191, comma 3, del codice, le modalità per il trasferimento e l'eventuale immissione in possesso dell'immobile anteriormente all'ultimazione dei lavori;
- s) il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti nonché le cause e le modalità per la sua revisione;
- t) il corrispettivo per l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine del rapporto contrattuale, nonché le modalità e le tempistiche di pagamento di tale valore da parte del subentrante;
- u) la matrice dei rischi di cui **all'articolo 277, comma 1, lettera p), che** individua e analizza i rischi connessi all'intervento da realizzare.

Articolo 277 Contenuti dell'offerta per contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

1. Per le concessioni e per ogni strumento di partenariato pubblico privato, in relazione a quanto previsto nel bando e alla tipologia e oggetto del contratto, al fine di realizzare un efficace monitoraggio sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, le stazioni appaltanti prevedono il seguente contenuto minimo dell'offerta:

- a) piano economico-finanziario redatto in formato elettronico con indicazione delle formule di calcolo e gli elaborati previsti nel bando;
- b) prezzo richiesto dal concorrente per il contratto di concessione o di partenariato pubblico privato;
- c) eventuale importo che il concorrente è disposto a corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice;
- d) canone che l'amministrazione aggiudicatrice deve corrispondere per la disponibilità ottimale dell'opera e per la prestazione di servizi per i quali va indicato il livello quantitativo e qualitativo;
- e) meccanismo di variazione del canone commisurato alla ridotta o mancata disponibilità dell'opera e alla ridotta quantità e qualità dei servizi resi;
- f) tempo di esecuzione della progettazione;
- g) tempo di esecuzione dei lavori;
- h) durata del contratto;
- i) servizi che il concorrente richiede di sfruttare direttamente, con indicazione del livello iniziale della tariffa da praticare all'utenza nonché del livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità per i servizi destinati agli utenti;
- l) eventuali varianti al progetto posto a base di gara;
- m) lavori e ulteriori prestazioni che il concorrente intende subappaltare ai sensi dell'articolo 174 del codice;
- n) eventuali garanzie a favore della stazione appaltante a copertura dei rischi generati dal trasferimento da parte di quest'ultima di utilità economiche all'affidatario del contratto, a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi;
- o) documentazione prevista dai provvedimenti di natura regolatoria adottati dalle Autorità di settore;
- p) valutazione dei rischi connessi all'intervento da realizzare con relazione esplicitiva delle relative modalità di copertura o gestione.

2. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 164 se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del sussistere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 163, comma 1, lettere a) e b).

3. Gli adempimenti necessari per l'avvio delle procedure di esecuzione del decreto di esproprio e la conseguente immissione in possesso o per l'emissione del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

Articolo 278 Attività di asseverazione nei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato.

1. L'asseverazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 277 comma 1, lettera a), del presente regolamento e all'articolo 183, comma 9, del codice, effettuata da parte dei soggetti indicati dal citato articolo 183, comma 9, comprese le società di revisione iscritte nel registro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel rispetto dei principi di indipendenza e imparzialità, consiste nella valutazione degli elementi economici e finanziari, quali i costi e i ricavi del progetto e composizione delle fonti di finanziamento, e nella verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi e della congruenza dei dati con la bozza di contratto.

2. La valutazione economica e finanziaria di cui al comma 1 tiene conto almeno dei seguenti elementi, desunti dalla documentazione messa a disposizione ai fini dell'asseverazione:

- a) prezzo che il concorrente intende chiedere all'amministrazione aggiudicatrice;
- b) prezzo che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione aggiudicatrice per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
- c) canone che il concorrente intende corrispondere all'amministrazione;
- d) tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;
- e) durata prevista della concessione;
- f) struttura finanziaria dell'operazione, comprensiva dell'analisi dei profili di bancabilità dell'operazione in relazione al debito indicato nel piano economico-finanziario;
- g) costi, ricavi e conseguenti flussi di cassa generati dal progetto con riferimento alle tariffe.

Articolo 279 Contenuti del piano economico e finanziario per le concessioni e i contratti di partenariato pubblico privato aventi a oggetto lavori.

1. Indipendentemente dal livello di progettazione posto a base dell'affidamento, nel caso di contratto di concessione di cui alla parte III del codice, o di contratto di partenariato pubblico privato di cui alla parte IV del codice, costituisce parte integrante del progetto il piano economico e finanziario di massima di copertura della spesa e della connessa gestione, recante, oltre alla ricognizione ed esplicitazione, nella specifica matrice,

dei rischi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere zz), aaa), bbb) e ccc), del codice, l'indicazione quantomeno dei seguenti elementi:

- a) valore stimato degli investimenti;
- b) arco temporale prescelto;
- c) eventuale prezzo che l'amministrazione prevede di riconoscere per consentire all'operatore economico di perseguire l'equilibrio economico e finanziario;
- d) valore stimato delle spese di gestione dell'opera e di prestazione dei servizi;
- e) eventuale canone che l'amministrazione prevede di riconoscere all'operatore aggiudicatario per disponibilità dell'opera o della domanda di servizi;
- f) eventuale cessione in proprietà, o a titolo di godimento o a titolo di prezzo, dei beni;
- g) eventuali ulteriori utilità economiche riconosciute all'operatore aggiudicatario;
- h) conseguenti oneri a carico del concessionario, da porre a base di gara;
- i) costi della sicurezza dedotti dal piano di sicurezza e dal documento di valutazione dei rischi da interferenze.

2. Il piano economico e finanziario di regola è suddiviso in:

- a) conto economico;
- b) flusso di cassa.

Articolo 280 Cessione di immobili in cambio di opere.

1. Quando, ai sensi dell'articolo 191 del codice, il bando di gara prevede la cessione di immobili in cambio di opere, le offerte specificano:

- a) se l'offerente ha interesse ad acquisire la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per la stessa, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto;
- b) se l'offerente ha interesse a che un soggetto terzo, dallo stesso indicato, acquisisca la proprietà dell'immobile, e il prezzo che in tal caso viene offerto per la stessa, nonché il differenziale di prezzo eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto;
- c) se l'offerente non ha interesse ad acquisire la proprietà dell'immobile, il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

2. Nessun concorrente può presentare più offerte. La selezione della migliore offerta avviene valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 1, anche nei casi in cui le offerte pervenute riguardino esclusivamente l'esecuzione dei lavori.

3. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non abbia stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi in cui oggetto della cessione è un diritto reale su bene immobile, ferma restando nei casi consentiti dalla legge, la possibile cessione del diritto di proprietà.

CAPO III – CONCESSIONI DI SERVIZI

Articolo 281 **Norme applicabili.**

1. Ai contratti di concessione di servizi ed ai contratti di cui alla parte IV del codice aventi ad oggetto esclusivo o in via prevalente la prestazione di servizi si applicano, per quanto compatibili con la specifica disciplina in materia, le disposizioni del presente regolamento di cui alla parte I, al titolo II della parte II, agli articoli 212 e 213, nonché, per quanto compatibili con le peculiarità dello specifico affidamento, le disposizioni degli articoli 216, 217 e 218.

Articolo 282 **Continuità dei servizi pubblici di interesse generale.**

1. Al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dei servizi pubblici di interesse generale e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure ad evidenza pubblica relative alla nuova concessione, in presenza delle condizioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del codice i soggetti affidatari di concessioni assicurano, a richiesta dell'amministrazione, l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico alle condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio e agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo gestore.

Articolo 283 **Finanza di progetto nei servizi.**

1. Ai fini dell'affidamento in finanza di progetto di contratti di concessione di servizi non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, i soggetti privati possono presentare proposte che contengono un progetto redatto secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 15, del codice, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, asseverato dai soggetti indicati dall'articolo 183, comma 9, del codice, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 95, comma 6, del codice e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte indicano, inoltre, l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione, nel limite di cui all'articolo 183, comma 9 del codice.

2. Le amministrazioni valutano le proposte entro tre mesi dal loro ricevimento e adottano, nell'ambito dei propri programmi, i progetti ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla gestione dei servizi. La fattibilità delle proposte presentate è valutata, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità del servizio, della accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico del piano e del contenuto della bozza di convenzione; è verificata, altresì, l'assenza di

elementi ostativi alla loro realizzazione. In caso di pluralità di proposte, esse vengono valutate comparativamente nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del codice.

3. A seguito della valutazione comparativa è individuato il promotore. Ai fini della scelta del concessionario, le amministrazioni aggiudicatrici procedono ad indire una gara informale, sulla base del principio di libera amministrazione di cui all'articolo 166 del codice e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice, cui viene invitato anche il promotore, ponendo a base di gara la proposta presentata dallo stesso. Nella fase di scelta del concessionario, il promotore può adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

4. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni del codice e del presente regolamento in quanto compatibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai contratti di servizi relativi ai beni culturali, di cui all'articolo 145, comma 1, del codice.

Articolo 284 **Progetti di concessioni e partenariati di servizi.**

1. Per i contratti di concessione di servizi e per i contratti di cui alla parte IV aventi ad oggetto esclusivo od in via prevalente la prestazione di servizi, il progetto da porre a base dell'affidamento contiene i seguenti documenti e contenuti, ove pertinenti:

- a) relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
- b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- c) indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) quadro economico, con esplicitazione del valore stimato del contratto ai sensi dell'articolo 167, comma 1, del codice ed evidenziazione del metodo utilizzato ai fini della suddetta stima ai sensi del relativo comma 4. In caso di oggettiva e comprovata impossibilità di stima del valore della concessione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, il progetto contiene quantomeno l'indicazione di elementi conoscitivi analitici, approfonditi e, come tali, utili ad una valutazione autonoma, da parte degli operatori concorrenti, dei profitti potenzialmente ricavabili dalla gestione del servizio;
- e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche;
- f) indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa in sede di procedura di affidamento;
- g) indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validità del contratto, fermo restando il divieto di modifica sostanziale;
- h) piano economico e finanziario di massima di cui all'articolo 283.

Articolo 285 Requisiti delle concessioni e partenariati di servizi con lavori accessori.

1. Nel caso di affidamento di contratti di concessione di servizi con lavori accessori e di contratti di cui alla parte IV del codice aventi ad oggetto in via prevalente la prestazione di servizi con lavori accessori, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 84 e 88 del codice è richiesto esclusivamente se l'operatore economico che partecipa alla procedura di affidamento intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione di impresa. I lavori e le ulteriori prestazioni oggetto del contratto di concessione non eseguite direttamente dal concessionario sono oggetto di subappalto ai sensi dell'articolo 174 del codice a soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel codice stesso.

PARTE V APPALTI RELATIVI A BENI CULTURALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 286 Ambito di applicazione.

1. La presente parte disciplina gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e regolati dalle disposizioni di cui alla parte II, titolo VI, capo III del codice. Per quanto non diversamente disposto nel presente titolo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente regolamento.

2. I lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti tipologie:

- a) scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee;
- b) monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili;
- c) monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico;
- d) lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Per quanto concerne gli appalti di forniture e servizi riguardanti i beni culturali tutelati, resta fermo quanto previsto dagli articoli 115 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Articolo 287 Scavo archeologico.

1. Lo scavo archeologico consiste nella lettura storica delle azioni umane, nonché dei fenomeni naturali che hanno con esse interagito, effettuata con metodo stratigrafico. Esso è finalizzato all'interpretazione dei depositi

stratificati, dei materiali mobili e immobili in essi contenuti e delle relazioni che tra di essi intercorrono. Mediante lo scavo archeologico sono documentati i materiali e i contesti, a qualunque periodo appartenenti, conservati nel sottosuolo o sui fondali del mare e delle acque interne. La lettura stratigrafica è applicata allo studio delle strutture presenti, anche in elevato, nell'area oggetto dello scavo. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente anche delle epoche anteriori alla comparsa dell'uomo. Sono comprese nelle attività di scavo archeologico tutte le seguenti operazioni:

- a) fase preventiva e di studio del contesto in cui avviene lo scavo;
- b) attività di scavo vera propria, attuata mediante rimozione progressiva delle stratigrafie e loro documentazione nonché recupero e documentazione dei materiali in esse contenuti;
- c) attività di ripulitura e primo consolidamento dei materiali rinvenuti;
- d) redazione della documentazione scientifica di cui all'articolo 301, comma 2;
- e) attività di studio e di edizione dei risultati dello scavo.

Articolo 288 Documento sullo stato di conservazione.

1. Ai fini dell'inserimento dei lavori di cui all'articolo 286, comma 2, lettere a), b) e c), nella programmazione dei lavori pubblici di cui all'articolo 21, comma 3, del codice, le stazioni appaltanti, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati alla loro custodia, redigono un documento sullo stato di conservazione del singolo bene, tenendo conto dei risultati delle eventuali indagini diagnostiche, della vulnerabilità in rapporto alle pericolosità territoriali, con riferimento particolare al rischio sismico, delle risultanze, evidenziate nel piano di manutenzione e nel consuntivo scientifico, delle attività di prevenzione e degli eventuali interventi pregressi di manutenzione e restauro.

CAPO II QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

Articolo 289 Qualificazione.

1. Ferme restando, ove non derogate dal presente capo, le disposizioni contenute nella parte II, titolo II, il presente capo individua, ai sensi dell'articolo 146, comma 4, del codice, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 286, comma 2, di importo pari o superiore a 150.000 euro. Per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 294.

2. Ai fini della qualificazione per lavori riguardanti i beni di cui al presente titolo, relativi alle **categorie OG 2, OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B e OS 25**, di cui all'allegato A al presente regolamento, eseguiti per conto dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del codice, nonché di committenti privati o in proprio, quando i lavori hanno avuto ad oggetto beni culturali tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del

paesaggio, la certificazione rilasciata ai soggetti esecutori contiene anche l'attestato dell'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori del buon esito degli interventi eseguiti.

Articolo 290 Requisiti di idoneità professionale.

1. Ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 286, comma 2, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 83, comma 3, del codice, deve essere relativa:

- a) per i lavori inerenti a scavi archeologici, a scavi archeologici;
- b) per i lavori inerenti al restauro e alla manutenzione di beni culturali immobili, a conservazione e restauro di edifici storici e monumentali;
- c) per i lavori inerenti alla manutenzione e al restauro dei beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili culturali, a conservazione e restauro di opere d'arte;
- d) per i lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del codice dei beni culturali e del paesaggio, a parchi e giardini.

Articolo 291 Requisiti di capacità tecnica e professionale.

1. Ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di cui all'articolo 286, comma 2, la capacità tecnica e professionale è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

- a) idonea direzione tecnica, anche coincidente con la titolarità dell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 294;
- b) avvenuta esecuzione di lavori di cui all'articolo 286, per un importo complessivo non inferiore al 70 per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, certificata secondo quanto previsto dall'articolo 292;
- c) **adeguata attrezzatura tecnica**, limitatamente alla categoria OG 2;
- d) adeguato organico, secondo quanto previsto dall'articolo 293.

2. L'impiego temporalmente illimitato dei certificati di esecuzione dei lavori ai fini della qualificazione è consentito, a condizione che sia rimasta invariata la direzione tecnica dell'impresa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

3. Nei casi di trasferimento o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, ai fini della valutazione dei requisiti di qualificazione operata ai sensi dell'articolo 57, i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), maturati dall'impresa cedente sono mutuabili a condizione che vi sia anche il trasferimento del direttore tecnico che ha avuto la direzione dei lavori della cui certificazione ci si vuole valere ai fini della qualificazione, e questi permanga nell'organico del cessionario per un periodo di almeno tre anni.

4. Le stazioni appaltanti possono prevedere, fra i criteri di valutazione delle offerte, uno specifico regime di premialità per le offerte presentate da imprese che si avvalgano nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori di personale in possesso di titoli rilasciati dalle scuole di cui all'articolo 6 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, o di professionisti ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110.

Articolo 292 Lavori utili per la qualificazione.

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 291, comma 1, lettera b), contiene la dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito. Tale certificazione non coincide con il consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 102 del codice.

2. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 291 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche se eseguiti in qualità di impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

3. Al fine di garantire il corretto esercizio dell'attività di vigilanza da parte delle soprintendenze preposte alla tutela del bene, queste, **entro sessanta giorni dal rilascio del certificato di esecuzione** dei lavori, di cui all'articolo 84, comma 7, lettera b), del codice, accertano la regolarità delle prestazioni eseguite e attestano il buon esito dei lavori svolti.

Articolo 293 Adeguatezza dell'organico.

1. Con riferimento alla categoria OG 2, è necessario aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo, non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria, di cui almeno il 40 per cento per personale operaio. In alternativa, la capacità dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato un costo complessivo non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria, di cui almeno l'80 per cento per personale tecnico, in possesso di laurea magistrale, o di laurea, o di diploma universitario, o di diploma.

2. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, per le imprese che negli ultimi **dieci anni** abbiano avuto un organico medio impiegato nella specifica categoria superiore a cinque unità è necessaria la presenza di restauratori di beni culturali in numero non inferiore al 20 per cento dell'organico complessivo dell'impresa, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali in numero non inferiore al 40 per cento del medesimo organico. La presenza di collaboratori restauratori può essere sopperita in tutto o in parte da restauratori di beni culturali. In alternativa, la capacità dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 40 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nelle categorie OS 2-A e OS 2-B. Il calcolo delle unità previste dai precedenti periodi è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore. Per le imprese che negli ultimi dieci anni abbiano avuto un organico medio impiegato nella specifica categoria pari o inferiore a cinque unità la capacità è comprovata dalla presenza di almeno un restauratore di beni culturali.

3. Per i lavori relativi a scavi archeologici, di cui alla categoria OS 25, per le imprese che negli ultimi **dieci anni** abbiano avuto un organico medio impiegato nella specifica categoria superiore a cinque unità è necessaria la presenza di archeologi, in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 in numero non inferiore al 30 per cento dell'organico complessivo, con arrotondamento all'unità superiore, di cui almeno un terzo in possesso dei titoli corrispondenti al livello EQF 8 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente. In alternativa, la capacità dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente in possesso dei requisiti stabiliti per gli archeologi ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110, un costo complessivo, non inferiore al 30 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria. Per le imprese che negli ultimi dieci anni abbiano avuto un organico medio impiegato nella specifica categoria pari o inferiore a cinque unità la capacità è comprovata dalla presenza di almeno un archeologo in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della legge 22 luglio 2014, n. 110 e dei titoli corrispondenti almeno al livello EQF 7 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

4. Con riferimento alla categoria OS 24-B, è necessario aver sostenuto per il personale dipendente o socio lavoratore nel settore giardiniere florovivaisti un costo complessivo non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria.

5. Laddove nei commi precedenti si richiede di aver sostenuto un determinato costo per il personale, il requisito si intende riferito al costo complessivo, documentato ai sensi dell'articolo 39, comma 10, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, sostenuto **nei migliori cinque anni dei quindici anni** antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Qualora il direttore tecnico sia il titolare dell'impresa, il legale rappresentante, l'amministratore o il socio non legato all'impresa da rapporto di lavoro dipendente, i costi di cui al periodo precedente corrispondono alla retribuzione convenzionale stabilita annualmente dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

6. I restauratori e i collaboratori restauratori di cui al comma 2, gli archeologi di cui al comma 3 e il personale di cui al comma 4 del presente articolo sono computati nell'organico qualora assunti con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato regolato dalla disciplina vigente in materia.

Articolo 294 Lavori di importo inferiore a 150.000 euro.

1. Per eseguire lavori su beni culturali di cui all'articolo 2865, di importo inferiore a 150.000 euro, le imprese, ove non in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, sono tenute a possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio antecedentemente alla pubblicazione del bando o alla data dell'invito, della medesima categoria e, ove si tratti di categoria OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori, per un importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare, mantenendo la continuità della medesima direzione tecnica dell'impresa, ovvero, in alternativa, avere un'idonea direzione tecnica ai sensi dell'articolo 294;

b) avere un organico adeguato secondo quanto previsto dall'articolo 293;

c) essere iscritte alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono dichiarati nel documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del codice e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia. Per i lavori e le attività di cui al comma 1, di importo complessivo non superiore a 40.000 euro, la certificazione di buon esito dei lavori può essere rilasciata anche da una amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 295 Direzione tecnica.

1. La direzione tecnica per i lavori di cui al presente titolo è affidata:

a) relativamente alla categoria OG 2, a soggetti iscritti all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali;

b) relativamente alle categorie OS 2-A e OS 2-B, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, richiesto dall'oggetto dei lavori, a restauratori di beni culturali, qualificati secondo la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4;

c) relativamente alla categoria OS 25, ad archeologi in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22 luglio 2014, n. 110, e dei titoli corrispondenti al livello EQF 8 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;

d) relativamente alla categoria OS 24-B, a soggetti in possesso di laurea in ingegneria o in architettura o equipollente o in possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o dottore forestale.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, è richiesto altresì il requisito di almeno due anni di esperienza del direttore tecnico nel settore dei lavori riguardanti beni culturali di cui al presente titolo, comprovata mediante l'attestazione SOA.

3. Rimane salva la possibilità di continuare ad avvalersi, per le funzioni di direttore tecnico, dei soggetti che svolgevano tali funzioni alla data di entrata in vigore del codice, purché presso la stessa impresa, e in possesso alla medesima data di una esperienza almeno quinquennale.

4. Con riferimento alle categorie OS 2-A e OS 2-B, la direzione tecnica può essere affidata anche a restauratori di beni culturali, che hanno acquisito la relativa qualifica ai sensi dell'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, purché tali restauratori abbiano svolto, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, l'incarico di direzione tecnica in almeno tre distinti appalti nell'ambito di lavori riferibili alle medesime categorie.

5. In caso di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, i requisiti sono autocertificati e sottoposti alle verifiche e controlli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Il direttore tecnico:

a) relaziona periodicamente per iscritto al direttore dei lavori;

b) segnala con tempestività al direttore dei lavori ogni criticità che presenti rischio per la tutela del patrimonio culturale e ogni altra situazione che osti al regolare andamento dei lavori.

Articolo 296 Attività di progettazione.

1. I progetti sono costituiti dagli elaborati indicati negli articoli da 297 a 302, fatto salvo in ogni caso quanto stabilito dal comma 5. L'elenco degli elaborati che compongono i singoli livelli di progettazione è esaustivo e sostitutivo rispetto all'elenco dei documenti che fanno parte dei medesimi livelli di cui al capo I del titolo IV della parte II.

2. La scheda tecnica di cui all'articolo 147, comma 2, del codice, finalizzata all'individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, descrive gli aspetti di criticità della conservazione del bene culturale prospettando gli interventi opportuni.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 147, comma 5, del codice, nelle seguenti ipotesi la progettazione esecutiva può essere omessa e l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto definitivo:

a) per i lavori su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, allorché non presentino particolari complessità realizzative;

b) nel caso di scavi archeologici, allorché il progetto esecutivo non possa fornire elementi di dettaglio ulteriori fino a quando lo scavo venga avviato;

c) nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, ad esclusione degli interventi che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere.

4. Il progettista ovvero, laddove sia consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, l'impresa esecutrice dei lavori sottopone al responsabile unico del procedimento la documentazione riguardante la progettazione integrativa, che viene approvata previa valutazione della stazione appaltante.

5. Per ogni intervento, il responsabile unico del procedimento, nella fase di progettazione di fattibilità, stabilisce il successivo livello progettuale da porre a base di gara e valuta motivatamente, sulla base della natura e delle caratteristiche del bene e dell'intervento, la possibilità di ridurre i livelli di definizione progettuale ed i relativi contenuti dei vari livelli progettuali, salvaguardandone la qualità.

Articolo 297 Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 5, del codice, il progetto di fattibilità tecnica ed economica consiste in una relazione programmatica del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento, con allegati i necessari elaborati grafici. Il quadro delle conoscenze è la risultante della lettura dello stato esistente e consiste nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del bene culturale e del suo contesto storico e ambientale.

2. Sono documenti del progetto di fattibilità:

- a) la relazione generale;
- b) la relazione tecnica;
- c) le indagini e ricerche preliminari;
- d) la planimetria generale ed elaborati grafici;
- e) le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza;
- f) la scheda tecnica;
- g) il calcolo sommario della spesa;
- h) il quadro economico di progetto;
- i) il cronoprogramma dell'intervento;
- l) il documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove richiesto ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del codice, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni;
- m) lo studio preliminare ambientale, a esclusione dei casi di lavori che non comportano nuove costruzioni o installazioni o impiantistica.

3. Il progetto di fattibilità comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell'intervento medesimo.

4. Le indagini e ricerche di cui al comma 3 riguardano:

- a) l'analisi storico-critica;
- b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
- c) il rilievo e la documentazione fotografica dei manufatti;
- d) la diagnostica;
- e) l'individuazione del comportamento strutturale e l'analisi dello stato di conservazione, del degrado e dei dissesti;
- f) l'individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.

5. In ragione della complessità dell'intervento in relazione allo stato di conservazione ed ai caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto di fattibilità può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di intervento e dei relativi costi.

Articolo 298 **Scheda tecnica.**

1. La scheda tecnica descrive le caratteristiche, le tecniche di esecuzione e lo stato di conservazione dei beni culturali su cui si interviene, nonché eventuali modifiche dovute a precedenti interventi, anche con riferimento alla vulnerabilità strutturale nei confronti delle azioni sismiche, in modo da dare un quadro, dettagliato ed esaustivo, delle caratteristiche del bene e fornisce altresì indicazioni di massima degli interventi previsti e delle metodologie da applicare.

2. Nella scheda tecnica sono individuate e classificate, anche sulla scorta del provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale che interessa il bene oggetto dell'intervento, le superfici decorate di beni architettonici e i materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico oggetto dell'intervento.

3. Ai sensi dell'articolo 147, comma 2, secondo periodo, del codice, nel caso di lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, la scheda tecnica è redatta da un restauratore di beni culturali, qualificato ai sensi della normativa vigente. Nel caso di lavori di scavo archeologico, la scheda tecnica è redatta da un archeologo in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22 luglio 2014, n. 110, e dei titoli corrispondenti al livello EQF 8 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

4. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui agli articoli 21 e 22 del codice dei beni culturali e del paesaggio, la scheda tecnica, prima della definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, è sottoposta al soprintendente competente, che ne approva i contenuti entro quarantacinque giorni, aggiornando, ove necessario, il provvedimento di dichiarazione dell'interesse culturale relativo al bene oggetto dell'intervento.

Articolo 299 Progetto definitivo.

1. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, studia il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo all'esigenza di tutela ed ai fattori di degrado.

2. Sono documenti del progetto definitivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni tecniche e specialistiche;
- c) i rilievi e documentazione fotografica;
- d) gli elaborati grafici;
- e) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- f) l'elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) i piani di sicurezza e di coordinamento;
- i) il cronoprogramma;
- l) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- m) lo schema di contratto e capitolato speciale di appalto, nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo;
- n) il piano di manutenzione programmata dell'opera e delle sue parti.

Articolo 300 Progetto esecutivo.

1. Il progetto esecutivo indica, in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le esatte metodologie operative, le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali da utilizzare riguardanti le singole parti del complesso; prescrive le modalità tecnico-esecutive degli interventi; è elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall'unicità dell'intervento conservativo; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

2. Sono documenti del progetto esecutivo:

- a) la relazione generale;
- b) le relazioni specialistiche;
- c) gli elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;
- d) i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) il piano di monitoraggio e manutenzione programmata dell'opera e delle sue parti;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
- g) il computo metrico-estimativo e quadro economico;
- h) il cronoprogramma;
- i) l'elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
- l) il capitolato speciale di appalto e schema di contratto.

Articolo 301 Progettazione dello scavo archeologico.

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di scavo archeologico disciplina l'impianto del cantiere di scavo e individua i criteri per la definizione della progressione temporale dei lavori e delle priorità degli interventi nel corso dell'esecuzione dell'attività di scavo, nonché i tipi e i metodi di intervento. Il progetto di fattibilità è costituito da una relazione programmatica delle indagini necessarie e illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse, sviluppato per settori di indagine, alla quale sono allegati i pertinenti elaborati grafici.

2. La relazione di cui al comma 1, redatta da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22 luglio 2014, n. 110, e dei titoli corrispondenti al livello EQF 8 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, illustra i tempi e i modi dell'intervento, relativi allo scavo e alla conservazione dei reperti, allo studio e alla pubblicazione, nonché una prima ipotesi di sistemazione e valorizzazione dell'area al termine delle indagini e il cronoprogramma dell'intervento. Essa comprende altresì i seguenti documenti, che ne costituiscono parte integrante, redatti e sottoscritti da soggetti in possesso degli specifici requisiti di legge:

- a) una stima dei costi;
- b) il quadro economico di progetto;
- c) le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza.

3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente aggiornato alla luce degli elementi di conoscenza raccolti in eventuali scoperte.

4. Il progetto di fattibilità contiene specifiche indicazioni in merito a tutte le indagini previste e con riferimento in particolare a:

- a) rilievo generale dell'area in scala idonea;
- b) eventuali indagini diagnostiche;
- c) eventuali indagini di altro genere.

5. Il progetto di fattibilità, qualora non sia stato predisposto dai competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, viene comunicato al soprintendente competente.

6. Il progetto definitivo dei lavori di scavo archeologico, nel quale confluiscono i risultati delle indagini previste nel progetto di fattibilità, comprende dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie di intervento e indica la quantità e la durata di esse e comprende altresì il piano di sicurezza e coordinamento.

7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:

- a) rilievi ed indagini;
- b) scavo;
- c) documentazione di scavo, quali giornali di scavo, schede stratigrafiche, documentazione grafica e fotografica;

d) restauro dei reperti mobili ed immobili;

e) schedatura preliminare dei reperti e loro immagazzinamento insieme con gli eventuali campioni da sottoporre ad analisi;

f) studio e pubblicazione;

g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del sito o del contesto recuperato;

h) manutenzione programmata.

8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione delle tipologie degli interventi, distinguendo quelli di prevalente merito scientifico, eventualmente da affidare a imprese in possesso di requisiti specifici, ove non curate dalla stessa amministrazione aggiudicatrice. In questo caso, il progetto definitivo viene comunicato al soprintendente competente.

9. Il progetto esecutivo, ove redatto, indica in modo compiuto, entrando nel dettaglio e sulla base delle indagini eseguite, le modalità tecniche ed esecutive delle varie fasi operative, indicando i controlli da effettuare in cantiere nel corso dei lavori.

10. Il ruolo di direttore operativo di cantiere è ricoperto da archeologi in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22 luglio 2014, n. 110, e dei titoli corrispondenti al livello EQF 8 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.

11. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche agli scavi archeologici eseguiti nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice.

Articolo 302 Progettazione di lavori di impiantistica e per la sicurezza.

1. I progetti relativi ai lavori di impiantistica e per la sicurezza, redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento, prevedono l'impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e a offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico-artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.

Articolo 303 Verifica dei progetti.

1. Per i progetti di lavori relativi a beni culturali, la stazione appaltante può provvedere direttamente all'attività di verifica, avvalendosi altresì del soggetto che ha predisposto la scheda tecnica di cui all'articolo 297, sempre che non abbia assunto il ruolo di progettista dell'intervento da attuare, ovvero:

- a) nei casi di lavori di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di archeologo in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- b) nei casi di interventi su beni culturali immobili, di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di architetto, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- c) nei casi di interventi su beni mobili culturali, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con profilo professionale di restauratore, in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto;
- d) nei casi di lavori inerenti al verde storico, di un funzionario tecnico, appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, con la qualifica di architetto in possesso di specifica esperienza e capacità professionale coerente con l'intervento, che non abbia partecipato alla redazione del progetto.

Articolo 304 Progettazione, direzione dei lavori e supporto tecnico.

1. La progettazione e la direzione dei lavori sono svolte da soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) nei casi di scavo archeologico, comprese le indagini archeologiche subacquee, da un archeologo in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22 luglio 2014, n. 110, e dei titoli corrispondenti al livello EQF 8 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- b) nei casi di monitoraggio, manutenzione e restauro di beni culturali immobili, da un soggetto iscritto all'albo professionale - Sezione A degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
- c) nei casi di monitoraggio, manutenzione e restauro dei beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico, artistico o archeologico, con riferimento allo specifico settore di competenza a cui si riferiscono le attività di restauro, da un restauratore qualificato secondo la normativa vigente;
- d) nei casi di lavori inerenti al verde storico di cui all'articolo 10, comma 4, lettera f), del codice dei beni culturali e del paesaggio, per la progettazione, da un soggetto in possesso di laurea in architettura che disponga di specifica qualificazione nella progettazione del verde o, in mancanza di tale qualificazione, si avvalga di un soggetto in possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o dottore forestale; per la direzione lavori, da soggetti in possesso di laurea in ingegneria o in architettura o equipollente o in possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o dottore forestale.

2. Il progettista e il direttore dei lavori sono tenuti inoltre a possedere un'esperienza almeno quinquennale coerente con i lavori oggetto dell'intervento.

3. Il supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altro professionista in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22 luglio 2014, n. 110.

4. Le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere espletate dai funzionari tecnico-scientifici delle stazioni appaltanti, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.

Articolo 305 Tipi di intervento per i quali è consentita l'esecuzione di lavori con il regime di somma urgenza.

1. Ai sensi dell'articolo 148, comma 7, del codice, l'esecuzione dei lavori di cui al presente titolo è consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità, alla tutela del bene o al servizio pubblico essenziale di fruizione, per rimuovere lo stato di pregiudizio e pericolo e fino all'importo di trecentomila euro, secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 163 del codice.

Articolo 306 Collaudo.

1. Per il collaudo, anche in corso d'opera, salvi i casi in cui è consentito il rilascio del certificato di regolare esecuzione, l'organo che vi provvede è composto dalle seguenti figure professionali, con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento:

a) per i lavori relativi alla categoria OS 25, un archeologo in possesso dei requisiti stabiliti in base alla legge 22 luglio 2014, n. 110, e dei titoli corrispondenti al livello EQF 8 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, un restauratore e un soggetto in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale;

b) per i lavori relativi alle categorie OG 2, un restauratore, nonché un soggetto in possesso di laurea magistrale in ingegneria o architettura, abilitato all'esercizio della professione e iscritto al relativo ordine professionale;

c) per i lavori relativi alle categorie OS 2-A e OS 2-B, un restauratore, nonché un professionista in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 22 luglio 2014, n. 110;

d) per i lavori relativi alla categoria OS 24-B, un soggetto in possesso di laurea in architettura che disponga di specifica qualificazione in materia di progettazione del verde o in possesso dei titoli di agrotecnico laureato, agronomo o dottore forestale.

2. Possono far parte dell'organo di collaudo, limitatamente ad un solo componente, e fermo restando il numero complessivo dei membri previsto dal presente regolamento, i funzionari tecnico-scientifici delle stazioni appaltanti, laureati e inquadrati con qualifiche di architetto, archeologo, storico dell'arte, demotnoantropologo, restauratore, conservatore di beni culturali, archivista o bibliotecario, che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni presso amministrazioni aggiudicatrici.

Articolo 307 Lavori di manutenzione.

1. I lavori di manutenzione ordinaria, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere l'elaborazione di tutta la documentazione, nonché le indagini e ricerche previste dalle norme sui livelli di progettazione di fattibilità, definitiva ed esecutiva, ed essere eseguiti, coerentemente alle previsioni del piano di monitoraggio e manutenzione, anche sulla base di una perizia di spesa contenente:

- a) la descrizione del bene corredata da sufficienti elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
- b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
- c) il computo metrico-estimativo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni;
- e) il quadro economico;
- f) il piano della sicurezza e coordinamento.

Articolo 308 Consuntivo scientifico e vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

1. Al termine del lavoro sono predisposti dal direttore dei lavori i documenti previsti dall'articolo 102, comma 9, del codice contenenti la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l'intervento, nonché l'esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.

2. Per gli scavi archeologici la documentazione comprende:

- a) elaborati grafici (pianche di stato, rilievi e sezioni eseguiti durante i lavori);
- b) diario di scavo;
- c) scheda SAS;
- d) schede di Unità Stratigrafica (US);
- e) diagramma stratigrafico (matrix);
- f) fotografie;
- g) tabelle materiali (TMA);
- h) relazione interpretativa di sintesi;
- i) eventuali relazioni specialistiche (antropologiche, paleobotaniche, archeozoologiche) sottoscritte da idoneo specialista.

3. La documentazione di cui all'articolo 102, comma 9, lettera c), del codice è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente, anche a fini di monitoraggio dell'applicazione del presente titolo.

4. Nel corso dell'esecuzione dei lavori la stazione appaltante e l'ufficio preposto alla tutela del bene culturale vigilano costantemente sul rispetto dell'articolo 29, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio e sul mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24-B, OS 25 e OG 2, adottando, in caso di inosservanza, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

PARTE VI - CONTRATTI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

TITOLO I - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 309 Norme applicabili.

1. Ai contratti disciplinati dalla parte II, titolo VI, capo I, del codice si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni dello stesso codice e degli allegati che si riferiscono ai settori speciali, e ferme restando le esclusioni e le precisazioni di cui agli articoli 114, 122 e 133 del codice, le disposizioni del presente regolamento, contenute:

a) nell'articolo 1 (ambito di applicazione);

b) nell'articolo 2 (definizioni), limitatamente alle definizioni rilevanti in ordine a disposizioni del presente regolamento dichiarate applicabili ai settori speciali;

c) nella parte II, titolo I;

d) nella parte II, titolo II, capi da I a V, nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 134 del codice, fermo quanto previsto dall'articolo 310 del presente regolamento;

e) nella parte II, titolo **IV**;

f) nella parte II, titolo V, con esclusione dell'articolo 135;

g) nella parte II, **titolo VI**;

h) nella parte II, titolo VII, con esclusione dell'articolo 224 (cessione di immobili in cambio di opere);

i) nella parte III, titolo I e titolo II, capo I (requisiti di partecipazione, sistemi di realizzazione e selezione delle offerte) e capo II (sistemi telematici);

l) nella parte III, titolo III (Parte sull'esecuzione);

m) nella parte VI (norme transitorie e finali).

2. Gli enti aggiudicatori hanno comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del presente regolamento diverse da quelle elencate al comma 1, con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

3. Gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici individuano nel bando i requisiti progettuali, unicamente nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 114, comma 1, del codice e fatta salva l'applicazione dell'articolo 310 del presente regolamento.

CAPO II – SELEZIONE QUALITATIVA DEGLI OFFERENTI E QUALIFICAZIONE

Articolo 310 **Requisiti di qualificazione.**

1. I requisiti di qualificazione di cui agli articoli 134 e 135 del codice sono stabiliti dagli enti aggiudicatori in relazione alla normativa tecnica, alle pertinenti regole tecniche, alle omologazioni e alle esigenze di sicurezza e continuità del servizio reso dagli enti aggiudicatori, che caratterizzano le attività rientranti nei settori di cui agli articoli da 115 a 122 del codice.

2. Gli enti aggiudicatori possono stabilire una maggiore o minore estensione temporale del periodo, rilevante ai fini della dimostrazione dei requisiti di idoneità richiesti, fissato dall'allegato XVII, parte I, al codice.

3. A titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo possono riguardare:

a) la soglia minima di fatturato specifico riferita al settore nel quale opera l'ente aggiudicatore;

b) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di affidamento nello specifico settore in cui opera l'ente aggiudicatore e per un importo complessivo minimo definito da quest'ultimo;

c) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;

d) la idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di affidamento e alle garanzie di sicurezza e continuità del servizio pubblico che deve rendere l'ente aggiudicatore;

e) i requisiti relativi alla organizzazione aziendale per la qualità.

4. In ogni caso, i requisiti e la durata del periodo rilevante per la loro dimostrazione, sono fissati nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, comunque in modo da escludere ingiustificate o abusive limitazioni della concorrenza.

TITOLO II - CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Articolo 311 Appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici applicano, per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del codice, le disposizioni di cui all'articolo 36 del codice e di cui alla parte I, titolo II (affidamenti di appalti e concessioni di importo inferiore alle soglie comunitarie), del presente regolamento.

TITOLO III – ORGANI DEL PROCEDIMENTO NEI SETTORI SPECIALI

Articolo 312 Organi del procedimento.

1. Agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni del presente regolamento contenute nella parte I, titolo II, e quelle concernenti gli organi del procedimento.

PARTE VII - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 313 Disposizioni transitorie e finali.

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data suindicata, non siano stati ancora inviati gli inviti a presentare offerte.

2. Le disposizioni della parte II si applicano ai procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione già avviati e alle istanze e alle richieste di nulla osta presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso.

3. Le disposizioni di cui alla parte II, capo III, si applicano alle operazioni di trasferimento d'azienda tra SOA registrate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Le disposizioni di cui alla **parte II**, titoli I e II, si applicano ai contratti di attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

5. Ai contratti finalizzati al rilascio dell'attestazione sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e finalizzati al rilascio della prima attestazione o al rinnovo dell'attestazione di qualificazione si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le relative attestazioni restano valide fino alla naturale scadenza.

6. Ai contratti finalizzati al rilascio dell'attestazione sottoscritti dopo l'entrata in vigore del presente regolamento aventi ad oggetto la verifica triennale o le variazioni di cui all'articolo 84, comma 8, riferite ad attestazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del regolamento medesimo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7. Gli articoli 22, comma 3, e 36, comma 4, si applicano a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Fino all'attuazione dei sistemi telematici di raccolta e archiviazione dei dati si applicano le disposizioni relative agli obblighi di comunicazione contenute nel Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 ottobre 2014.

8. In relazione all'articolo 34, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del codice, la regolarità della certificazione del sistema per la gestione di qualità aziendale è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento al casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice e agli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all'*International Accreditation Form* o, in mancanza, attraverso altre attività di verifica.

9. Per i CEL relativi a contratti di lavori sottoscritti prima dell'entrata in vigore del codice continua ad applicarsi l'articolo 85, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

10. Per i CEL relativi a contratti di lavori eseguiti all'estero e non ancora inseriti nel casellario informatico di cui all'articolo 213, comma 10, del codice, ai sensi dell'articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l'operatore economico può optare se seguire la procedura di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, o quella prevista dall'articolo 184 del presente regolamento.

11. Le attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie non modificate dal presente regolamento hanno validità fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse. Si considerano categorie non variate anche le categorie **OG2, OG12, OS12-B, OS21, OS25, OS30, OS32, OS35** per le quali sono state introdotte modifiche di natura meramente esplicativa o esemplificativa. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni rilasciate in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nella classifica III-bis di cui all'articolo 61, comma 4, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere utilizzate per la classifica IV di cui all'articolo 33; quelle rilasciate nella classifica IV, possono essere utilizzate per la classifica V; quelle rilasciate nella classifica IV bis, possono essere utilizzate nella classifica VI; quelle rilasciate nella classifica V, possono essere utilizzate

nella classifica VII; quelle rilasciate nella classifica VI, possono essere utilizzate per la classifica IX; quelle rilasciate nella classifica VII, possono essere utilizzate nella classifica XI; quelle rilasciate nella classifica VIII possono essere rilasciate nella classifica XII.

12. Cessano di avere efficacia a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17, OS 24 in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, relative a imprese che hanno ottenuto, a seguito di riemissione dei certificati di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 17, l'attestazione nelle corrispondenti categorie modificate del presente regolamento.

13. Le attestazioni rilasciate nelle categorie OG3, OG6, OS17, OS24 in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, possono essere utilizzate fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse, ai fini della partecipazione alle gare in cui è richiesta la qualificazione rispettivamente nelle categorie OG3-A, OG6-A, OG10, OS24-A, dell'allegato A. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, si applicano gli aggiornamenti delle classifiche secondo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 11.

14. Le attestazioni relative alle categorie OG3, OG6, OS17, OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, la cui scadenza interviene entro il termine di trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono prorogate fino a detto termine.

15. Ai fini della qualificazione nelle categorie OG10 e OS19 di cui all'allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i CEL relativi alla categoria OS17 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzando il modello di cui all'allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie OG 10 e OS 19 individuate nell'allegato A del presente regolamento, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle suddette categorie OG10 e OS19 di cui all'allegato A del presente regolamento sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e a trasmettere il nuovo CEL riemesso all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 213, comma 9, del codice. Fermo restando l'articolo 86, comma 5-bis, del codice, il riferimento all'allegato F contenuto negli articoli 91 e 92 si intende sostituito con il riferimento all'allegato F.1.

16. Ai fini della qualificazione nella categoria OS28 di cui all'allegato A, le stazioni appaltanti, su richiesta dell'impresa interessata o della SOA attestante, provvedono ad emettere nuovamente i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OS3 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, laddove relativi a lavorazioni anche ricomprese nelle categorie OS28 di cui all'allegato A, secondo il modello di cui all'allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita alla categoria OS 28 individuata nell'allegato A del presente regolamento, sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile e a trasmettere il nuovo CEL riemesso all'Osservatorio centrale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 213, comma 9, del codice. Fermo restando l'articolo 86, comma 5-bis, del codice, il riferimento all'allegato F contenuto negli articoli 91 e 92 si intende sostituito con il riferimento all'allegato F.1.

17. I CEL relativi alle categorie OG3, OG6, OS17 e OS24 emessi in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e quelli emessi ai sensi del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 agosto 2017, n. 154, sono utilizzabili, rispettivamente, ai fini della qualificazione nelle categorie OG3-A, OG6-A, OG10 e OS24-A di cui all'allegato A. Su richiesta dell'impresa interessata: i CEL relativi alla categoria OG3 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e relative opere complementari, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG3-B di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG3-A di cui all'allegato A per la rimanente quota ove presente; i CEL relativi alla categoria OG6 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a gasdotti o oleodotti, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OG6-B di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG6-A di cui all'allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS17 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti a impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS19 di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OG10 di cui all'allegato A per la rimanente quota, ove presente; i CEL relativi alla categoria OS24 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, in tutto o in parte riferiti ad aree verdi sottoposte a tutela, sono riemessi dalle stazioni appaltanti nella categoria OS24-B di cui all'allegato A per la corrispondente quota eseguita e nella categoria OS24-A di cui all'allegato A per la rimanente quota, ove presente. Sulla base della documentazione di gara e della documentazione contabile, la riemissione dei CEL è effettuata a cura della stazione appaltante emittente utilizzando il modello di cui all'allegato F.1, indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento. Fermo restando l'articolo 86, comma 5-bis, del codice, il riferimento all'allegato F contenuto negli articoli 90 e 91 si intende sostituito con il riferimento all'allegato F.1. La stazione appaltante invia i CEL riemessi all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 213, comma 9, del codice.

18. A decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i CEL contenenti una o più delle categorie variate, indicate ai commi precedenti, eseguiti sulla base di contratti i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sulla base di contratti per i quali gli inviti a presentare offerte siano stati inviati in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono emessi dalle stazioni appaltanti utilizzando il modello di cui all'allegato F.

19. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le stazioni appaltanti, ai fini della predisposizione dei bandi o degli avvisi con cui si indice la gara nonché in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi ai fini della predisposizione degli inviti a presentare offerte, applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e le categorie previste nel relativo allegato A. Per trecentosessantacinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai fini della partecipazione alle gare riferite alle lavorazioni di cui alle categorie del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, variate in forza del presente regolamento, la dimostrazione del requisito relativo al possesso della categoria richiesta avviene mediante presentazione delle attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, purché in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento anche per effetto della proroga prevista al comma 14.

20. Le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle SOA relative alle nuove categorie introdotte dal presente regolamento OG3-A, OG3-B, OS24-A e OS24-B possono essere utilizzate, ai fini della partecipazione alle gare, a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

21. Ai fini della partecipazione alle gare bandite dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le attestazioni di qualificazione rilasciate al contraente generale dal Ministero delle infrastrutture e trasporti ai sensi dell'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e quelle rilasciate secondo il presente regolamento sono da ritenersi equivalenti.

22. Ai fini della qualificazione del contraente generale, i tecnici non abilitati ovvero i tecnici diplomati che figurano tra il personale con esperienza di responsabile di cantiere o di progetto in un attestato di contraente generale vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono accedere alla qualifica di direttore tecnico di cui all'articolo 67 nell'organico del medesimo contraente generale.

23. L'articolo 42 entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

24. L'articolo 47, comma 2, entra in vigore a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

25. Fino all'introduzione obbligatoria dei metodi e degli strumenti di cui all'articolo 82, comma 1, con le tempistiche di cui al decreto previsto dall'articolo 23, comma 13, del codice, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dalla loro esplicitazione su supporto cartaceo in stretta coerenza, per quanto possibile, con il modello informativo per quanto concerne i contenuti geometrico-dimensionali e alfanumerici. La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che, a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea, integrata, ove necessario, dalla documentazione digitale. A decorrere dall'introduzione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto di cui all'articolo 23, comma 13, del codice, la prevalenza contrattuale dei contenuti informativi è definita dal modello informativo, nella misura in cui ciò sia praticabile tecnologicamente. I contenuti informativi, in ogni caso, sono relazionati al modello elettronico all'interno dell'ambiente di condivisione dei dati.

26. In relazione all'articolo 227, comma 4, sono valutabili gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto ritenuti di interesse pubblico, già predisposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 314 **Abrogazioni.**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 313, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;

b) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2017;

c) il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2017;

c) il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 2017;

d) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 2018.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 216, comma 27-octies, secondo periodo, del codice, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le seguenti linee guida dell'ANAC:

a) n. 3 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni;

b) n. 4 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 2016, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 315 **Entrata in vigore.**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.